

## Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l'introduzione del delitto di femminicidio.

di **Francesco Menditto**

Indice

PREMESSA. <i>SINTESI DELLE CONCLUSIONI: UN'APPROVAZIONE RAPIDA DEL DISEGNO DI LEGGE</i> .....	3
I. Le modalità di esposizione della presente relazione che segue quella presentata alla Commissione Giustizia del Senato il 5 maggio 2025. ....	3
II. Sintesi delle conclusioni: la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge 3	
PARTE PRIMA. LE MODIFICHE AL CODICE PENALE, IN PARTICOLARE L'INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E DI SPECIFICHE AGGRAVANTI (artt. 1 e 2).....	4
1. La condivisibile previsione del delitto di femminicidio: nominare il femminicidio come è avvenuto per l'associazione di tipo mafioso, significa anche richiedere agli operatori di riconoscere le ragioni della condotta di femminicidio (e della violenza ai danni delle donne). ....	4
1.1. Le ragioni già esposte nei Volumi Codice Rosso del 2020 e del 2024: nominare il femminicidio. ....	4
1.2. Le ulteriori ragioni emerse durante i lavori al Senato: l'importanza delle fonti sovranazionali troppo spesso ignorate dai critici al disegno di legge. Gli orientamenti delle Corti (Edu, Costituzionale e Cassazione) e della Procura Generale della Corte di cassazione. ....	5
2. L'infondatezza delle criticità rappresentate in ordine all'introduzione del delitto di femminicidio, reiterate nonostante le indubbie positive modifiche introdotte dal Senato. La "legittimità" e opportunità della nuova fattispecie.....	8
2.1. Sull'uso distorto del diritto penale e sulla sua funzione. ....	9
2.2. Sulla violazione del principio di uguaglianza. La reale applicazione dell'art. 3, secondo comma, Costituzione. Le azioni positive dirette a perseguire l'eguaglianza sostanziale. I precedenti della Corte costituzionale. ....	10
2.3. Sull'inefficacia del diritto penale.....	11
2.4. Sulla necessità della prevenzione.....	12
2.5. Sull'inutilità del delitto di femminicidio nel nostro ordinamento. ....	12
2.6. Sull'eccesso sanzionatorio. ....	13
2.7. Sulla mancanza di analoghe fattispecie per altre ipotesi di discriminazione o odio. ....	13
2.8. Sul rischio di "decremento" nel conteggio dei femminicidi e sulle difficoltà di prova da parte del pubblico ministero.....	14
2.9. Sull'assenza di tipicità (rinvio al par. 4). ....	14
2.10. Un tema ricorrente: le critiche alle disposizioni che incrementano i diritti delle donne. ....	15
3. La necessità (e l'opportunità) della fattispecie autonoma e non di una mera aggravante. Alcuni effetti pratici derivanti dalla scelta.....	15



4. L'esame dell'art. 577- <i>bis</i> c.p., come modificato dal Senato. ....	15
4.1. Premessa, le opportune modifiche introdotte dal Senato. ....	15
4.2. Il soggetto attivo, "chiunque". ....	16
4.3. Il soggetto passivo, la donna. ....	16
4.4. Le plurime condotte alternative previste, in accoglimento dei suggerimenti avanzati al Senato. L'individuazione, in sostanza, delle ragioni della violenza ai danni delle donne. 17	
4.5. Le prime plurime condotte (alternative): "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna" ....	17
4.5.1. Il riferimento alla persona offesa "in quanto donna" (riferibile interpretativamente anche alle altre condotte alternative). ....	17
4.5.2. Il riferimento agli atti di odio o di discriminazione, nozioni note alla giurisprudenza. ....	19
4.5.3. Il riferimento agli atti di prevaricazione, nozione nota alla giurisprudenza. ....	20
4.5.4. Il riferimento agli atti di controllo, nozione nota alla giurisprudenza. ....	21
4.5.5. Il riferimento agli atti di possesso o dominio, nozioni note alla giurisprudenza. ....	23
4.6. La seconda condotta (alternativa): l'atto commesso "in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo", nozioni note alla giurisprudenza. ....	25
4.7. La terza condotta alternativa: "come atto di limitazione delle sue libertà individuali", espressione delineabile sulla base della giurisprudenza. ....	27
4.8 L'elemento soggettivo: dolo generico (l'irrelevanza del movente). ....	29
4.9 L'applicabilità, in via residuale, del delitto ex art. 575 c.p. ....	29
5. Esame delle residue parti dell'art. 577- <i>bis</i> c.p. proposto. ....	30
5.1. La sanzione dell'ergastolo. ....	30
5.2. L'applicabilità delle aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p. ....	30
5.3. Il giudizio di bilanciamento. ....	30
6. Le opportune aggravanti previste che replicano la condotta del femminicidio. La condivisibile riconduzione, in linea generale, alla competenza del Tribunale collegiale. 31	
7. L'opportuna ricognizione delle ricadute delle modifiche introdotte. Per una corretta rilevazione dei femminicidi e degli omicidi di donne comunque aggravati dalla relazione (art. 2 ddl). ....	32
8. Le ulteriori opportune modifiche introdotte dal Senato all'art. 572 c.p. ....	33
PARTE SECONDA. LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (art. 3). ....	33
9. Il condivisibile incremento dei diritti della persona offesa (in conformità anche della legge costituzionale in corso di esame). La specificità dei delitti cd Codice Rosso. Verso lo statuto della persona offesa. ....	33
10. La condivisione, in linea generale, dei testi proposti. ....	36
10.1. Informazioni ai prossimi congiunti, parere non vincolante della persona offesa sul patteggiamento. Allineamento dei delitti cd Codice Rosso. ....	36
10.2. Modifiche al sequestro conservativo. ....	37
10.3. L'obbligo del pubblico ministero di sentire personalmente la persona offesa che ne avanzi richiesta, opportunamente di norma delegabile. ....	37



10.4. La presunzione di misura custodiale, opportunamente rivista dal senato prevedendo una specifica valutazione del rischio per l'incolumità della persona offesa. Il distacco del braccialetto elettronico. ....	38
10.5. Intercettazioni telefoniche, distacco del cd braccialetto elettronico, distanza minima del divieto di avvicinamento, liquidazione del danno. ....	39
11. Ulteriori opportune modifiche in materia di tutela della persona offesa nel corso dell'udienza, il divieto di vittimizzazione secondaria. ....	40
12. Ulteriori opportune modifiche all'art. 64-bis disp. att. c.p. ....	42
13. La formazione obbligatoria dei magistrati. ....	45
<u>PARTE TERZA. LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MAGISTRATI (art. 8).</u> .....	36
13. La formazione obbligatoria dei magistrati. ....	36

**PREMESSA. SINTESI DELLE CONCLUSIONI: UN'APPROVAZIONE RAPIDA DEL DISEGNO DI LEGGE.**

**I. Le modalità di esposizione della presente relazione che segue quella presentata alla Commissione Giustizia del Senato il 5 maggio 2025.**

La presente relazione è fondata sulla **concreta esperienza maturata quale magistrato**, specificamente quale Procuratore della Repubblica di Tivoli fino al 19 settembre 2025 (Procura ritenuta con "buone prassi" in materia) **e per gli approfondimenti scientifici in materia** risultanti da plurimi scritti a partire dal Volume *"Codice Rosso, il contratto alla violenza di genere : dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi"* edizioni 2020 e 2024 (quest'ultima aggiornata alla direttiva UE del 2024), scritto unitamente alla Consigliera della Corte di cassazione dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini.

**La relazione segue quella presentata alla Commissione Giustizia del Senato nel corso dell'audizione del 5 maggio 2025, tenendo conto del testo lì approvato che ha accolto alcuni suggerimenti avanzati in detta audizione.**

Al fine di offrire un contributo ai lavori della Commissione si procederà:

- nella PARTE PRIMA ad esporre le riflessioni sulle modifiche al codice penale (artt. 1 e 2 del disegno di legge), con specifico riferimento all'introduzione del delitto di femminicidio;
- nella PARTE SECONDA ad esporre le riflessioni sulle modifiche al codice di procedura penale (art. 3 del disegno di legge).
- nella PARTE TERZA ad esporre le riflessioni sull'introduzione dell'obbligo di formazione in materia da parte dei Magistrati (art. 3 del disegno di legge).

Non si ritiene di offrire contributi sulle altre parti del disegno di legge, comunque condivisibili.

**II. Sintesi delle conclusioni: la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge**

In estrema sintesi, si ritiene che le integrazioni e correzioni apportate dal Senato, con votazione unanime, suggeriscano una rapida approvazione del testo all'esame della Camera, per consentire un'immediata entrata in vigore della nuova normativa.

Eventuali correzioni potranno intervenire in seguito.

**PARTE PRIMA. LE MODIFICHE AL CODICE PENALE, IN PARTICOLARE L'INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E DI SPECIFICHE AGGRAVANTI (ARTT. 1 E 2).**

1. La condivisibile previsione del delitto di femminicidio: nominare il femminicidio come è avvenuto per l'associazione di tipo mafioso, significa anche richiedere agli operatori di riconoscere le ragioni della condotta di femminicidio (e della violenza ai danni delle donne).

Si condivide l'esigenza, ben specificata nella relazione introduttiva del disegno di legge e ripresa nel corso dei lavori del Senato (cfr. relazione in Aula e interventi dei rappresentanti di tutti i partiti), di introdurre una specifica fattispecie delittuosa di "femminicidio" già espressa dal sottoscritto in più occasioni, anche per iscritto.

**Non è fuor di luogo parlare di scelta epocale del legislatore nazionale, primo tra i grandi Paesi europei.**

**1.1. Le ragioni già esposte nei Volumi Codice Rosso del 2020 e del 2024: nominare il femminicidio.**

L'introduzione del delitto di femminicidio è stata dal sottoscritto sollecitata dallo scrivente in più occasioni.

**Inizialmente nell'edizione del 2020 del citato volume Codice Rosso** si scriveva (unitamente alla coautrice Consigliera della Corte di cassazione, dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini):

*"Si tratta della manifestazione più grave di violenza di genere e non ha natura emergenziale come dimostrano dati che saranno esaminati oltre: **l'uccisione delle donne per mano di uomini in quanto donne** è costante negli anni, mentre è progressiva la diminuzione degli omicidi di uomini o non legati al genere...(per **femminicidio** (dai due lemmi latini: femina e caedere/uccidere, richiamando homo e caedere da cui omi-cidio)... **si intende la morte di una donna per essere tale e per avere esercitato il proprio diritto di libertà** (es. volere cessare la relazione affettiva, volere intraprendere un'attività lavorativa contro la volontà del partner, ecc.), **uccisa da un uomo mosso da misoginia, da mero esercizio di potere e controllo, solitamente all'acme di una violenza sistematica. ....** Sottostante al femminicidio vi è una condizione strutturale di discriminazione di genere e di relazione di potere diseguale tra uomini e donne oltre stereotipi e pregiudizi radicati nel substrato socio-culturale.... **La previsione di una fattispecie penale autonoma, da un lato avrebbe il merito di nominare un fenomeno e di costituire motivo di elaborazione da parte sia del legislatore***

***che dell'accademia, della magistratura e dell'avvocatura, partendo dalle basi strutturali della violenza di genere su cui poggia il femminicidio".***

**Successivamente, nell'edizione del 2024 del citato volume *Codice Rosso***, sempre con la coautrice, ci si dilungava, in particolare al par. 6.3, *La necessità della previsione del delitto di "femminicidio", come avvenuto per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.:*

*"Il nostro Paese — così come la quasi totalità dei Paesi europei — non prevede il delitto di femminicidio, ma quello di omicidio (art. 575 c.p.: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito...") che letteralmente significa uccisione di un uomo (homo/uomo e caedere/uccidere) per precisa scelta, giuridica e linguistica, essendosi ritenuto che la parola uomo fosse più comprensibile della parola persona. Il 19 febbraio 2024 l'VIII Rapporto sull'Italia della Cedaw ha sollecitato l'approvazione di una norma che lo preveda.*

***Come già evidenziato, la morte di un uomo o di una donna nel corso di una rapina in banca è cosa diversa dalla morte di un uomo durante una rissa ed è cosa ancora diversa dalla morte di una donna che ha deciso di essere libera da un legame violento tanto da essere uccisa. L'art. 575 c.p. punisce tutti e tre i delitti, ma riconosce solo i primi due in quanto non nomina la matrice del terzo, a partire dall'uso di una terminologia che occulta o confonde l'appartenenza al sesso (dell'autore e della vittima) che invece costituisce la causa esclusiva di quella morte.***

***È auspicabile che "il femminicidio", inteso come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso, diventi un delitto a sé perché, come accaduto con l'approvazione dell'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), a seguito dell'uccisione di Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo Stato, in tutte le sue articolazioni, decise di definire quel complesso fenomeno, con le sue peculiarità, opponendovisi, innanzitutto, attraverso l'attribuzione di un nome.... L'assenza del delitto di femminicidio nel codice penale non consente di pensarlo in quanto tale e, dunque, non offre strumenti utili per decrittarlo, a partire dalla rappresentazione della sua stessa matrice, per prevenirlo..."***

**1.2. Le ulteriori ragioni emerse durante i lavori al Senato: l'importanza delle fonti sovranazionali troppo spesso ignorate dai critici al disegno di legge. Gli orientamenti delle Corti (Edu, Costituzionale e Cassazione) e della Procura Generale della Corte di cassazione.**

**Dopo la presentazione del disegno di legge in esame nell'articolo, pubblicato il 2 aprile 2025 sulla rivista *Sistemapenale, Riflessioni sul delitto di femminicidio*, si sviluppava, anche all'esito di un dibattito tra giuristi<sup>1</sup>, un più**

---

<sup>1</sup> Tra i vari interventi, numerosi pubblicati su riviste giuridiche cfr.: P. Di Nicola Travaglini, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistemapenale*, 2 maggio 2025; I. Boiano,

articolato ragionamento che si ripropone in questa sede, attraverso il richiamo a fonti sovranazionali, nazionali e argomenti logici:

***“La nuova fattispecie ha piena dignità nel nostro ordinamento, dando concretezza alle diffuse affermazioni di principio, per cui si è in presenza di fenomeni gravi e drammatici che alimentano un’esigenza di giustizia e di risposta che l’ordinamento deve assicurare, in considerazione del valore del bene giuridico violato di particolare rilievo nel contesto costituzionale e soprattutto sovranazionale (spesso ignorato o sottovalutato in questo settore, ma richiamato frequentemente in altri), alla luce della diffusione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e alla doverosa azione di contrasto dello Stato.***

**La Convenzione di Istanbul del 2011** (ratificata dall’Italia nel 2013) riconosce *“la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e ...che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”, imponendo, all’art. 1, agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”.*

**La direttiva Ue 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica** richiama analoghi principi e, al Considerando 9, precisa che *“Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro...”<sup>2</sup>.*

**Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 (CEDAW)**, nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull’Italia rileva *“con preoccupazione... Che il femminicidio non è definito come un reato specifico”* e raccomanda di *“Modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio”.*

Anche **la Corte europea**, nella sentenza del 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, fa un cenno al femminicidio richiamando due disegni di legge della XVII Legislatura dell’epoca, AS n. 724 recante *«Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio»* e AS n. 764 *«Introduzione del reato di femminicidio»*, entrambi **intesi “a contribuire alla risposta globale alla lotta contro la violenza sessista. Il disegno mira in particolare a fare della discriminazione e della violenza di genere dei reati caratterizzati.”.**

Sull’importanza del fenomeno vi è traccia anche nella recente **giurisprudenza della Corte costituzionale** che, nel dichiarare incostituzionale il divieto di bilanciamento introdotto all’art. 577 c.p. dalla l. n. 69/2019, ha voluto precisare

---

*Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*, in *Giustiziainsieme*, 2 aprile 2025.

<sup>2</sup> P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, in *Micromega/net*, 21 marzo 2025.

*"L'odierna dichiarazione di illegittimità costituzionale **non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l'approvazione del "Codice Rosso", avvenuta sulla base di un consenso trasversale raggiunto tra le forze politiche nel 2019. Le statistiche annue sui femminicidi... dimostrano la necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno, nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell'ambito di relazioni familiari e affettive.***" (sentenza n. 197 del/2023).

La stessa Corte costituzionale, nella **sentenza n. 173/2024**, ha riconosciuto l'importanza degli interventi del legislatore doverosi in considerazione dei femminicidi e della violenza di genere e ai danni delle donne (cfr. par. 4).

**La Corte di cassazione sempre più spesso utilizza il termine femminicidio riconoscendolo nelle sue caratteristiche principali:** *"l'uccisione di una donna, da parte del partner, quale espressione di un estremo tentativo di perpetuare una condizione di dominio violento."*<sup>3</sup>. Si coglie il *quid pluris* dell'uccisione della donna anche rispetto alla contestata aggravante del rapporto di coniugio, che ne legittima il maggiore disvalore in considerazione del bene tutelato dalla Costituzione e dalle citate fonti sovranazionali: uccisione di una donna nel tentativo di perpetuare una condizione di dominio violento o, comunque, di supremazia e limitazione della libertà della vittima.

La **Procura Generale della Corte di cassazione** non sottovaluta i femminicidi e guarda con favore alla *"auspicabile istituzione nel nostro ordinamento, al pari di quanto avviene in altri Paesi Europei, di forme di domestic homicide review (DHR) volte allo studio e all'analisi scientifica, attraverso una commissione di esperti, dei casi di femminicidio già avvenuti, con l'intento di trarre, dall'analisi di tali casi, esperienze utili per la gestione dei casi futuri, nella convinzione che sia fondamentale capire, con approccio scientifico, cosa sia successo."*

Di particolare utilità, per lo studio del femminicidio, delle sue cause e dell'intervento giudiziario **la Relazione della Commissione femminicidio della XVIII legislatura sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia, approvata all'unanimità**. La Relazione, scarsamente citata, ha valutato i fascicoli di 211 procedimenti penali (dalla notizia di reato alla sentenza) relativi a potenziali femminicidi: tutti omicidi di donne perpetrati da uomini nel corso del biennio 2017-2018 (di cui 96 nel 2017 e 115 nel 2018), procedendo a una attenta analisi del fenomeno, particolarmente utile per chi intende comprenderne cause e diffusione<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Cass. Pen., Sez. I, 1° febbraio 2021, n. 21097.

<sup>4</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura, [Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018](#).

**Così si concludeva (e conclude oggi) anche con un importante parallelo col delitto di associazione di tipo mafioso:**

*"... l'uccisione delle donne in un contesto di violenza di genere e domestica ha assunto, solo da pochi anni, particolare rilievo nel dibattito culturale e giurisprudenziale, sebbene sia un fenomeno che esiste da sempre a livello globale e, perciò non ha natura emergenziale come dimostrano i dati, costanti negli anni. La previsione di una fattispecie penale autonoma consentirà di nominare un fenomeno radicato e, a tutti gli operatori del diritto e a ogni livello, di riconoscerlo e approfondire le ragioni strutturali della specifica violenza contro le donne di cui si alimenta il femminicidio"<sup>5</sup>.*

Nominare **"il femminicidio" nel codice penale, inteso nel suo nucleo come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso**, favorirà un'evoluzione complessiva esattamente come l'aver nominato "la mafia" nel 1982, con l'introduzione dell'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), a seguito dell'uccisione di Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, **attraverso l'attribuzione di un nome e di una definizione, consentendo di acquisire la necessaria consapevolezza per contrastarla sotto il profilo penale e anche sociale e culturale consentendo quell'interscambio di saperi che costituisce una ricchezza per tutti gli operatori del diritto, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e per gli studiosi del fenomeno.**

**Il nuovo delitto**, con l'indicazione nella fattispecie del termine donna come vittima di un'azione violenta diretta a limitarne la libertà "in quanto donna" **consentirà anche di proseguire il percorso di modernizzazione del codice penale**, fondato originariamente su valori di un secolo or sono, ancorandolo a quelli costituzionali e delle fonti sovranazionali contro la discriminazione delle donne e la violenza ai loro danni. Se inizialmente la parola "donna" era addirittura esclusa dall'art. 575 c.p., venendo ricompresa nel cagionare "la morte di un uomo", o era utilizzata per ridurre gli effetti sanzionatori ricollegandola al matrimonio o come oggetto sessuale o come donna incinta (artt. 522 e 523 c.p., ratto a fine di matrimonio e a fine di libidine, art. 526, seduzione con promessa di matrimonio, art. 533 ss c.p. sulla prostituzione, artt. 545 ss c.p. sull'aborto), con la espressa indicazione nella fattispecie di femminicidio viene riconosciuta come soggetto di diritto che va tutelato proprio in ragione del suo sesso e degli effetti derivanti dall'azione di sopraffazione o, comunque, di limitazione della sua libertà, fino a "sanzionarla" con la morte.

**2. L'infondatezza delle criticità rappresentate in ordine all'introduzione del delitto di femminicidio, reiterate nonostante le indubbie positive modifiche introdotte dal Senato. La "legittimità" e opportunità della nuova fattispecie.**

---

<sup>5</sup> P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, cit.

Dopo la presentazione del disegno di legge in esame sono state formulate alcune obiezioni di carattere tecnico che hanno consentito, però, di rafforzare l'importanza della previsione della nuova fattispecie di femminicidio. Criticità reiterate, spesso in modo stereotipato, nonostante le indubbie positive modifiche introdotte dal Senato Proprio l'esame di dette criticità, da ritenersi non condivisibili, conferma che la nuova fattispecie trova legittimo ingresso nel nostro ordinamento.

### 2.1. Sull'uso distorto del diritto penale e sulla sua funzione.

Chi rappresenta l'**uso distorto del diritto penale**, utilizzato come *scorciatoia a costo zero* in una *visione populistica* che ne valorizza la funzione punitiva che dovrebbe, invece, essere ridotta al minimo e solo in presenza di beni di indubbio valore costituzionale, non svolge un adeguato confronto col tema specifico di questo fenomeno criminale e con le ragioni che – come si vedrà a breve – lo alimentano. Infatti, **nuove fattispecie o incrementi sanzionatori sono condivisibili purchè in linea con la specificità e gravità dei fatti da punire** (ad esempio, la tortura), **come di certo sono i delitti di violenza ai danni delle donne che, invece, per lungo tempo sono stati sottovalutati, e solo di recente hanno visto concreti interventi (anche) nell'ambito penale con le leggi nn. 69/2019 e 168/2023<sup>6</sup>.**

Quanto alla **funzione del diritto penale**, spesso richiamata per contestare il nuovo delitto di femminicidio, **e sulla selezione dei beni da tutelare**, si può ricordare, **per estrema sintesi**, che tra le numerose tesi che si confrontano non mancano alcune cui ancorare la penalizzazione del femminicidio in considerazione del valore costituzionale del bene tutelato, come individuato anche dalle fonti internazionali (indicati in precedenza). **Parte della dottrina** richiama l'esigenza di garantire o rafforzare la tutela dei beni già riconosciuti e che la coscienza sociale percepisce come particolarmente bisognosi di protezione<sup>7</sup>. Ancora, si **focalizzata l'attenzione sulla funzione "di orientamento culturale, connessa alla minaccia della sanzione penale"<sup>8</sup> e sul ruolo "fortemente simbolico" del diritto penale, tenendo conto della "importanza dei beni oggetto di protezione", richiamando gli artt. 2 e 3 della Costituzione, anche in funzione di propulsione per la rimozione degli ostacoli economico e sociali che oppongono alla omogeneizzazione sociale e**

<sup>6</sup> Ad esempio, la l. n. 69/2019 ha aumentato le pene dei delitti previsti dagli artt. 572 e 612-bis c.p. e ha introdotto plurimi delitti (artt. 387-bis, 588-bis, 583-quinquies, 612-ter c.p.) di indubbia utilità e spesso richiesti dalle fonti sovranazionali.

<sup>7</sup> G. MARINUCCI, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *La questione crim.*, 1981, 308.

<sup>8</sup> G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, sesta edizione, 16.

**predispongono alla criminalità**<sup>9</sup>. Utile anche il riferimento, pur se il diritto penale costituisce l'*extrema ratio*, alla selezione del bene giuridico da operare avvalendosi del contributo conoscitivo del sapere socio-criminologico<sup>10</sup>.

**2.2. Sulla violazione del principio di uguaglianza. La reale applicazione dell'art. 3, secondo comma, Costituzione. Le azioni positive dirette a perseguire l'eguaglianza sostanziale. I precedenti della Corte costituzionale.**

Giova sottolineare che non può ritenersi violato il **principio di uguaglianza**, avendo in più occasioni la Corte costituzionale precisato che la valutazione va operata sulla base dei beni giuridici tutelati e nel femminicidio è tutelato il bene della vita della donna soppressa in quanto tale e non per altre e diverse ragioni, in cui si applica la norma (di carattere generale) di cui all'art. 575 c.p. **In altre parole, l'uccisione di una donna nella cornice del "femminicidio", come specificata dalla norma, trova origine e cause specifiche nella condotta dell'autore, diversa dalla mera uccisione di una persona (donna o uomo), derivando da una precisa discriminazione della donna (e dal suo essere tale e dall'esercitare i suoi diritti di libertà) che non ha alcuna analoga caratteristica nel caso di omicidi di uomini. Ancora, il diverso trattamento trova una piena giustificazione nelle ricordate fonti sovranazionali (cui l'Italia si deve conformare ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma della Costituzione).**

Come ben evidenziato in un articolo di dottrina: *"L'Italia riconosce, a livello costituzionale, dal 1948 l'uguaglianza giuridica tra donne e uomini e proibisce la discriminazione per ragioni etniche, di sesso, di condizioni sociali, religiose, ecc. imponendo allo Stato di promuovere le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza delle persone siano effettive, eliminando gli ostacoli che, di fatto, impediscono qualsiasi attentato contro la dignità umana. Gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione stabiliscono che la legislazione internazionale ratificata dallo Stato è "vigente" in Italia come sono tutti gli strumenti specifici sui diritti umani delle donne (CEDAW, Convenzione di Istanbul, citate Direttive dell'Unione europea)"*<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> G. NEPPI MODONA, *Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del diritto penale*, in *Dem. e dir.*, 1977, 682.

<sup>10</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale, parte generale*, settima edizione, pag. 29 ove si richiama la quasi unanime dottrina per cui "le indagini di tipo empirico, infatti, sono tendenzialmente le sole in grado di offrire dati probanti, da un lato, rispetto alla effettiva *dannosità sociale* dei comportamenti da incriminare e, dall'altro, circa la reale efficacia dei diversi strumenti sanzionatori adottabili".

<sup>11</sup> P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema penale*, 2 maggio 2025.

Va aggiunto che anche nella legislazione sono ormai presenti numerose disposizioni per realizzare *“azioni positive”* dirette a realizzare l’eguaglianza sostanziale<sup>12</sup>.

In ogni caso si ignora la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già affrontato il tema, in particolare (come ricordato) nella sentenza n. 197/2023 ove, nel dichiarare incostituzionale il divieto di bilanciamento introdotto all’art. 577 c.p. dalla l. n. 69/2019, si precisa: *“L’odierna dichiarazione di illegittimità costituzionale non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l’approvazione del “Codice Rosso”, avvenuta sulla base di un consenso trasversale raggiunto tra le forze politiche nel 2019. Le statistiche annue sui femminicidi... dimostrano la necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno, nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell’ambito di relazioni familiari e affettive.”*

La stessa sentenza, come evidenziato nell’audizione della dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini, affronta il tema richiamato continuamente dai critici al delitto di femminicidio, al par. 5.1 affronta il tema della possibilità di differenziare la pena dell’omicidio pur se *“Ogni omicidio lede in maniera definitiva una vita umana. E poiché ciascuna persona ha pari dignità rispetto a tutte le altre, ogni omicidio parrebbe avere identico disvalore. Eppure, da sempre il diritto penale distingue – nell’ambito degli omicidi punibili – tra fatti più e meno gravi.”*, soccorrendo il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (par. 5.2).

Come ricordato, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 173/2024, ha riconosciuto l’importanza degli interventi del legislatore doverosi in considerazione dei femminicidi e della violenza di genere e ai danni delle donne (cfr. par. 4).

### 2.3. Sull’inefficacia del diritto penale.

Pur convenendo sulla drammaticità del fenomeno della violenza ai danni delle donne, **si oppone, in linea generale, che, comunque, le strategie sanzionatorie e di ricorso al processo penale sono inefficaci.** Emergono, però, a confutazione dell’argomento, dati significativi sull’utilità degli interventi introdotti, da ultimo, delle leggi nn. 69/2019 e 168/2023, **pur se a costo zero e a risorse invariate con sacrificio delle forze dell’ordine e della magistratura.** Si sono registrati plurimi effetti positivi, con incremento delle denunce,

---

<sup>12</sup> Cfr. sulle azioni positive (e, dunque, disparità di trattamento fondata sull’art. 3, secondo comma, Cost.) Corte costituzionale sent. n. 62/2022

fenomeno che ne evidenzia una sua maggiore emersione<sup>13</sup>. I dati dimostrano anche un significativo aumento delle misure cautelari, in gran parte non custodiali, desumibili anche dal numero di cd. braccialetti elettronici applicati all'esito dell'ordinario procedimento munito delle note garanzie, sostanziali e procedurali<sup>14</sup>.

#### 2.4. Sulla necessità della prevenzione.

Si richiama, poi, l'inutilità del delitto di femminicidio, da un lato perché **il fenomeno si contrasta con la prevenzione** della violenza ai danni delle donne, dall'altro perché **in presenza di un omicidio già gravemente punito (con l'ergastolo in presenza di aggravanti), non vi sarebbe alcuno effetto deterrente**. Pur se la prospettiva è corretta, detti argomenti non incidono sulle ragioni che inducono a introdurre il nuovo reato. **Non si dubita che, come richiesto anche dalla Convenzione di Istanbul, occorra investire nella prevenzione** (a partire da un'educazione che si concentri sulle cause culturali della violenza ai danni delle donne e sull'eliminazione delle forme di discriminazione ancora ampiamente presenti), ma ciò non esclude di per sé l'opportunità dell'introduzione del delitto di femminicidio che appartiene alla realtà sociale e richiede interventi immediati. **Ancora, pur se può convenirsi che l'effetto deterrente della sanzione per l'uccisione volontaria di una persona sia limitato, ciò non impedisce che meriti una sanzione adeguata, al pari di ogni reato che tutela beni di elevatissimo valore costituzionale e sovranazionale** (si pensi al delitto di tortura, recentemente introdotto, punito con l'ergastolo se segue la morte).

#### 2.5. Sull'inutilità del delitto di femminicidio nel nostro ordinamento.

Si sostiene che il delitto di femminicidio sia stato introdotto nei Paesi dell'America latina, in un contesto culturale e sociale con una forte componente discriminatoria, sessista, violenta contro le donne, **fenomeno criminologico incomparabile con la realtà italiana, che ha un tasso di tali delitti tra i più bassi in Europa**. In Italia, però, la discriminazione contro le donne e la disuguaglianza ai loro danni sono ancora ampiamente presenti<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Report del 2025 del Ministero dell'Interno, reperibile alla pagina <https://www.poliziadistato.it/statics/20/report-8-marzo-giornata-internazionale-della-donna.pdf>.

<sup>14</sup> Utili dati sono presenti reperibile alla pagina <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/15814.pdf>

<sup>15</sup> Cfr., ISTAT, Rapporto BES 2023, [Il benessere equo e sostenibile in Italia](#), ove si legge, ad esempio: "Come si vive, in Italia? Per più della metà degli indicatori, i dati sono disaggregati per genere. Ancora oggi, il loro andamento descrive lo svantaggio delle donne, soprattutto nel lavoro, nel benessere economico, e nella presenza negli organi decisionali."

Inoltre, i dati statistici, oltre a potere essere fallaci per la varietà di classificazione del femminicidio, non possono essere letti in termini assoluti ma solo rispetto al numero di omicidi complessivi. Infatti, si sono stimati nel mondo circa il 17 % di femminicidi sul totale degli omicidi volontari; si tratta di una percentuale sovrapponibile all'Italia che nel 2024 registra una percentuale di circa il 20% di femminicidi sul totale degli omicidi volontari (99 omicidi di donne in ambito familiare/affettivo sul totale di 321 omicidi<sup>16</sup>). In ogni caso siamo in presenza di un fenomeno omicidiario ove quindi conta anche un numero limitato di casi su cui intervenire adeguatamente.

## **2.6. Sull'eccesso sanzionatorio.**

**Quanto all'eccesso sanzionatorio**, essendo previsto dal disegno di legge l'ergastolo, pur per chi ritiene che questo vada espunto dall'ordinamento nazionale, è agevole rilevare che già oggi l'omicidio aggravato (anche dalla relazione ovvero se connesso col delitto *ex art.* 572 c.p. e in altre ipotesi) è punito con tale pena, sicchè il femminicidio non potrebbe prevedere una sanzione inferiore. Non mancano, poi, fattispecie che stabiliscono l'ergastolo come pena *fissa* (Delitti contro la personalità dello Stato, Delitti contro l'incolumità pubblica, delitti aggravati dall'evento morte: 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione, 613-*bis* c.p., tortura), comunque giustificata se *ragionevolmente proporzionata* rispetto al bene giuridico tutelato (Corte cost., sent. n. 94 del 2023). Inoltre, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge prevede non un divieto di bilanciamento ma **una riduzione della pena in presenza di attenuanti** e riguarda il solo delitto di femminicidio, di cui perciò viene ritenuta la particolare offensività, e non una gamma indifferenziata di omicidi (Corte cost., sent. n. 197 del 2024). Infine, va sottolineato, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, che la previsione dell'ergastolo per il femminicidio, al pari dell'omicidio aggravato, non consente il rito abbreviato *ex art.* 438, comma 1-*bis*, c.p.p. (norma che ha retto alle censure di conformità costituzionale, da ultimo, Corte cost., sent. n. 1/2025), non comportando alcuna disparità di trattamento con l'omicidio aggravato.

## **2.7. Sulla mancanza di analoghe fattispecie per altre ipotesi di discriminazione o odio.**

Quanto **alla mancata previsione di un'analogia fattispecie (o aggravante) nel caso di discriminazione o odio per motivi di genere o identità di genere** è dirimente oggi tenere conto che il femminicidio costituisce non solo un fenomeno diffuso sulla base dei dati offerti, ma è caratterizzato in modo

---

<sup>16</sup> Cfr. A. ALVAZZI DEL FRATE-M NOWAK, *Il femminicidio da una prospettiva globale Femicide in global perspective*, in *Rassegna italiana di criminologia* n., 3 del 2013, e il citato Report dell'8 marzo 2025 del Ministero dell'Interno.

specifico e univoco dal sesso della vittima e dalla condotta dell'autore del reato delineata secondo la formulazione del disegno di legge.

### **2.8. Sul rischio di “decremento” nel conteggio dei femminicidi e sulle difficoltà di prova da parte del pubblico ministero.**

Nella ricerca di argomenti critici si è sostenuto che la nuova fattispecie rischia di far risultare un numero di femminicidi inferiore a quello odierno, anche per la maggiore difficoltà di prova che graverebbe sul pubblico ministero.

In primo luogo, stupisce l'attenzione mostrata in ordine alla maggiore difficoltà per il pubblico ministero di provare la fattispecie, proveniente generalmente dall'avvocatura attenta principalmente ai diritti dell'indagato. In ogni caso il pubblico ministero svolgerà, come oggi, con professionalità i propri compiti pervenendo alla prova ove sussistano i presupposti.

Del resto, prevedendo l'art. 577-*bis* c.p., al secondo comma, l'applicabilità delle aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p., è evidente che al più continuerà a trovare ingresso l'ipotesi attuale di omicidio aggravato.

Quanto alla “contabilizzazione”, il Senato, raccogliendo uno dei suggerimenti avanzati dal sottoscritto ha previsto, all'art. 2 del ddl., una relazione annuale contenente i dati disaggregati per avere contezza delle assoluzioni e delle condanne per artt. 577-*bis* c.p. o 575 c.p. aggravato, in base al sesso di autore e parte offesa.

### **2.9. Sull'assenza di tipicità (rinvio al par. 4).**

Il tema dell'assenza di **tipicità della nuova fattispecie** sarà affrontato oltre, pur se è opportuno subito ricordare che la giurisprudenza ha adottato interpretazioni adeguate in presenza di formule che potevano apparire prive di un adeguato tasso di prevedibilità, perfino in presenza del solo verbo maltrattare che delinea la condotta del delitto di cui all'art. 572 c.p.<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> La Corte di cassazione negli ultimi anni, anche alla luce delle modifiche normative (introduzione del termine convivente) e della lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata (in particolare, in forza della Convenzione di Istanbul), ha progressivamente rivisto la *ratio* della norma e il bene giuridico tutelato: l'art. 572 c.p. mira a proteggere l'integrità fisica e morale, la dignità umana e l'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro. Perché la fattispecie possa dirsi integrata, non è affatto richiesta la sistematicità di condotte plurime, isolatamente inquadrabili come atti di violenza, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia volto a comprimere la libertà e l'integrità della persona offesa, attraverso forme coercitive (fisiche, morali o economiche) che ne minano l'identità, la dignità o l'autodeterminazione (Cass. Pen., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, in *Ced Cass.*, n. 285273; Cass. Pen., Sez. VI, 12 giugno 2024, n. 23204/2024, *ivi*, n. 286616; Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32042, *ivi*, n. 286854).

## 2.10. Un tema ricorrente: le critiche alle disposizioni che incrementano i diritti delle donne.

Infine, va sottolineato, anche in chiave storica, che **durante i lavori preparatori delle modifiche che portarono alla l. n. 66/1996, Norme contro la violenza sessuale**, furono manifestate numerose **perplessità dalla dottrina e dagli operatori del diritto** (ad esempio sulla mancanza di tipicità, sulla violazione del principio di uguaglianza, sull'eccesso sanzionatorio, ecc.)<sup>18</sup>, superate dalla giurisprudenza.

## 3. La necessità (e l'opportunità) della fattispecie autonoma e non di una mera aggravante. Alcuni effetti pratici derivanti dalla scelta.

Le argomentazioni riportate ai paragrafi precedenti rendono evidente che introdurre il "femminicidio" come mera aggravante (al pari di quelle esistenti) ne ridimensionerebbe fortemente la portata normativa e la *ratio* che la sostiene. Non si riconoscerebbe la specificità del delitto che, come ricordato, trova una precisa ragione e che non può ridursi a mera aggravante facendo venire meno il necessario impegno dell'interprete nel delineare l'autonomo delitto.

La scelta, inoltre, incide anche con alcuni effetti pratici che, per quanto qui rileva, riguardano la disciplina dell'istituto del bilanciamento previsto per le circostanze dall'art. 69 c.p. Il giudizio di bilanciamento consente l'elisione dell'aggravante, pur con i correttivi consentiti al legislatore (cfr. sub) che, però, dovrebbero sempre superare il vaglio della Corte costituzionale.

Altro tema è quello del coordinamento con le diverse aggravanti oggi previste dagli artt. 576 e 577 c.p. che richiedono una revisione che solo una legge organica potrà affrontare.

## 4. L'ESAME DELL'ART. 577-BIS C.P., COME MODIFICATO DAL SENATO.

### 4.1. Premessa, le opportune modifiche introdotte dal Senato.

Il Senato, tenendo conto dei suggerimenti avanzati, ha meglio tipizzato il delitto in esame<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Si consenta il rinvio, in estrema sintesi a A. Cadoppi, *Riflessioni critiche intorno alla nuova legge sulla violenza sessuale (l. n. 66/1966)*, in *Critica del diritto*, 1966, in cui l'autore conclude per un attento monitoraggio delle prassi applicative.

<sup>19</sup> Nella relazione depositata dal sottoscritto al Senato si suggeriva di prevedere "condotte alternative" e si indicava anche una possibile integrazione del testo, in parte accolta dal Senato: "**Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti *inviolabili, compreso il diritto di autodeterminazione* o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità come atto di esercizio di possesso, dominio o controllo nei suoi confronti**, è punito con l'ergastolo."

Va sottolineato, peraltro, che coloro che criticavano la proposta per difetto di tipicità, ancora oggi insistono nella medesima critica non tenendo conto dello sforzo del legislatore e di una tipizzazione sicuramente sufficiente.

Si esamina oltre, nel dettaglio, la nuova fattispecie di femminicidio proposta nell'art. 577-*bis* c.p., collocazione che appare opportuna.

#### **4.2. Il soggetto attivo, "chiunque".**

L'indicazione dell'**autore del delitto con "chiunque"** corrisponde ai principi della tipicità e alla varietà delle situazioni che dovrà esaminare la giurisprudenza, pur se l'ipotesi più frequente sarà quella dell'autore uomo, come insegna l'esperienza.

#### **4.3. Il soggetto passivo, la donna.**

Il riferimento come **persona offesa alla "donna"**, di per sé consente di ritenerne la rispondenza al principio di uguaglianza, in considerazione dei successivi richiami alla specificità della condotta omicidiaria ancorata alla sola appartenenza al genere femminile che, in quanto tale, è ritenuto di particolare offensività (come fenomeno criminale e sulla base dei dati su indicati). *Rientrerà nell'art. 575 c.p.* (in cui si potrà finalmente sostituire il termine uomo con persona) l'omicidio di una donna in contesti ordinari (ad esempio, nel corso di una rapina).

Giova sottolineare quanto già esposto in precedenza in ordine all'origine e cause specifiche descritte oltre nella condotta dell'autore, diversa dalla mera uccisione di una persona (donna o uomo), derivando da una precisa discriminazione della donna (e dal suo essere tale e dall'esercitare i suoi diritti di libertà) che non ha alcuna analoga caratteristica nel caso di omicidi di uomini perché questi non vengono uccisi per la loro appartenenza al genere maschile. Non si ignora la richiesta in ordine a cosa deve intendersi per "donna" nella fattispecie in esame. Meraviglia che il tema sia oggi posto, frutto evidentemente dell'assenza nel codice penale della parola "donna", assente perfino in delitti tipici come quello di cui all'art. 583-*bis* c.p. pur rubricato "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Sarà la giurisprudenza a delineare i contorni della fattispecie, pur se ad avviso del sottoscritto deve tenersi conto del dato anagrafico del sesso, sicché solo in presenza di una persona di sesso femminile ("donna"), eventualmente risultante tale all'esito del procedimento previsto dalla l. n. 164/1982 che disciplina, appunto, la "rettificazione dell'attribuzione del sesso".

**4.4. Le plurime condotte alternative previste, in accoglimento dei suggerimenti avanzati al Senato. L'individuazione, in sostanza, delle ragioni della violenza ai danni delle donne.**

Come anticipato, il Senato ha introdotto plurime condotte alternative che meglio tipizzano la fattispecie e che integrano in ogni caso il delitto di femminicidio (oltre che le specifiche aggravanti di alcuni delitti).

Come si vedrà nel dettaglio, la descrizione del legislatore indica all'interprete le condotte tipiche della violenza ai danni delle donne, con una tecnica normativa identica a quella dell'art. 416-*bis* c.p. che descrive compiutamente le associazioni di tipo mafioso.

**Le fattispecie alternative, tutte relative a "chiunque cagiona la morte di una donna", si possono così raggruppare "quando il fatto è commesso" in presenza:**

- a) **di alcune prime plurime condotte alternative raggruppate: "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna". Si tratta, con evidenza di fattispecie a loro volta alternative;**
- b) **di una seconda condotta alternativa: "in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo";**
- c) **di una terza condotta alternativa "come atto di limitazione delle sue libertà individuali".**

**4.5. Le prime plurime condotte (alternative): "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna"**

**4.5.1. Il riferimento alla persona offesa "in quanto donna" (riferibile interpretativamente anche alle altre condotte alternative).**

L'espressione relativa alla specificità dell'appartenenza al genere femminile della persona offesa "*In quanto donna*" è assai diffusa nella giurisprudenza quando esamina specifiche fattispecie di violenza di genere commesse in ambito discriminatorio proprio perché la persona offesa è donna.

L'esame della giurisprudenza consente, come si vedrà oltre, di cogliere utili spunti anche sulla descrizione della fattispecie.

Questa la giurisprudenza utile:

– "[...] **in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, è indispensabile adottare una lettura del delitto che valorizzi innanzitutto l'appartenenza di genere dell'autore e della persona offesa, quale chiave interpretativa per collocare in una dimensione relazionale ed identitaria gli atteggiamenti discriminatori e sessisti dell'agente. Questi, infatti, infligge le proprie violenze (psicologiche, economiche, sessuali o fisiche) alla vittima proprio in quanto donna che, per essere tale, deve ubbidire ed assecondare i suoi voleri, rivestire obbligatoriamente precisi ruoli familiari, soggiacere alla dominazione dell'uomo di famiglia ed**

**essere priva di esigenze proprie e spazi di autonomia e se non si adegua deve essere punita con disprezzo, umiliazioni, violenze, isolamento [...].** La matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini esposti, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77) [...]"<sup>20</sup>;

– “[...] Per **“prospettiva di genere”** si intende quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l'appartenenza dell'autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l'effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell'autore. Nella chiave interpretativa indicata l'agente utilizza le diverse tipologie di violenza (psicologica, economica, sessuale o fisica) come tecnica automatica di potere disciplinatorio sulla vittima, **proprio in quanto donna**, che, per essere tale, è diseguale e, per questo, deve ubbidire ed assecondare i suoi voleri, rivestire precisi ruoli familiari di mera subordinazione, soggiacere alla dominazione dell'uomo di famiglia ed essere deprivata di esigenze proprie e spazi di autonomia oltre che castigata con disprezzo, umiliazioni, violenze, isolamento, quando non si adegua al potere gerarchico del marito [...].”<sup>21</sup>.

– “[...] 3.3.2. Il riferimento del ricorso alla giustificazione delle violenze esercitate da E. per la violazione di asseriti obblighi di ruolo, familiare e sociale, da parte della moglie, tale da escludere la sussistenza del reato – evidentemente sotto il profilo del dolo –, richiama schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici di relazione tra i generi che non solo non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono vietati perché fondati sulla diseguaglianza. **È giuridicamente errato riconoscere, anche solo come plausibile, la chiave di lettura discriminatoria offerta dal ricorrente di avere il diritto di imporre, soprattutto alla presenza dei figli, a fini “educativi”, il proprio potere assoluto e sovraordinato sulla moglie** che, **in quanto donna**, non solo è soggetto privo di libertà e diritti, ma obbligata a svolgere compiti di cura e di servizio secondo gli ordini impartiti dal marito, la cui inosservanza determina la legittima conseguenza di sanzioni corporali, con sostanziale richiamo allo *ius corrigendi* [...].”<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024.

<sup>21</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554/2024.

<sup>22</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

– “[...] Nel caso di specie, è, perciò, risultato palese il tentativo della difesa di proporre una lettura dei dati informativi alternativa a quella privilegiata dalla Corte di appello, che, sulla base di una lettura globale dei singoli episodi denunciati e senza isolare quelli più eclatanti, ha correttamente accertato e collocato le condotte di R. in una precisa modalità relazionale, discriminatoria e violenta, volta ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma **attraverso umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione, richiamo a stereotipati ruoli di genere in quanto donna, condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi agevolati dalla relazione genitoriale; tutte condotte che, saldandosi le une con le altre, stante la struttura abituale del reato, arrivano a consolidare un assetto di potere asimmetrico** offrendo piena giustificazione della configurabilità del delitto di maltrattamenti.”<sup>23</sup>.

**Va sottolineato che secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il femminicidio viene definito come omicidio di genere, e comprende gli omicidi che riguardano l’uccisione di una donna in quanto donna**<sup>24</sup>. Si precisa i *“fattori legati al genere quali l’ideologia del diritto e del privilegio degli uomini sulle donne, le norme sociali riguardanti la mascolinità e la necessità di affermare il controllo o il potere maschile, rafforzare i ruoli di genere o prevenire, scoraggiare o punire ciò che è considerato un comportamento femminile inaccettabile”*<sup>25</sup>.

Anche **la Convenzione di Istanbul** precisa che *“l’espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi **violenza diretta contro una donna in quanto tale**, o che colpisce le donne in modo sproporzionato* (art. 3, lett. d). **Si vedrà oltre che a livello interpretativo il riferimento a “in quanto donna” va riferito anche alle altre condotte alternative (sub parr. 4.6 e 4.7).**

#### **4.5.2. Il riferimento agli atti di odio o di discriminazione, nozioni note alla giurisprudenza.**

L’espressione **“il fatto commesso come atto di odio o discriminazione”**, da un lato, appare tipizzante perché richiama nozioni note al diritto penale (ad esempio, art. 604-*bis* c.p.), con la specificazione dell’essere diretti alla persona offesa “in quanto donna”, espressione che appare definita e comprensibile perché ancorata alle fonti sovranazionali in precedenza descritte.

<sup>23</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 23619/2024.

<sup>24</sup>

File:///C:/Users/franc/Downloads/Statistical\_framework\_femicide\_2022%20(1).en.it.pdf

<sup>25</sup> Nazioni Unite, Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19, paragrafo 19 (CEDAW/C/GC/35).

Non si ritiene che allo stato possano sorgere dubbi di costituzionalità per la circostanza che non siano ricompresi atti di odio e discriminazione ai danni di altri soggetti per i quali è pure cagionata la morte in quanto, come già osservato, è evidente che l'appartenenza al genere femminile, non solo riguarda la metà del genere umano, ma rappresenta una caratteristica ben precisa che può giustificare una maggiore e diversificata tutela, anche alla luce del dato statistico dei femminicidi. In ogni caso andrebbe guardata con favore l'introduzione di un'apposita aggravante diretta a sanzionare più gravemente uccisioni determinate da altre e specifiche ragioni di odio e discriminazione fondate sul genere o sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale.

**Gli "atti di prevaricazione, controllo, possesso o dominio"** tipizzano ulteriormente la fattispecie, anche con riferimento al "in quanto donna", trattandosi di condotte esaminate e scandagliate nel loro verificarsi in plurime sentenze della Corte di cassazione che si sono occupate di delitti contro le donne e ben delineate dalla Commissione femminicidio della XVIII legislatura secondo cui *"Sono due i requisiti costitutivi trasversali ai femminicidi: a) l'autore, uomo, forma la sua identità su una relazione di dominio (anche sessuale) e controllo (anche psicologico) su una donna/bambina, e la violenza nei confronti di questa gli serve a riaffermare e confermare il suo potere, anche pubblico e ostentato...."*<sup>26</sup>.

#### 4.5.3. Il riferimento agli atti di prevaricazione, nozione nota alla giurisprudenza.

**A seguire alcune sentenze sul termine "prevaricazione"** (in relazione alla differenza tra liti familiari e violenza):

– "[...] si tratta di espressioni che valgono a descrivere condotte da inserire in una modalità relazionale consolidata, **non potendosi confondere condotte vessatorie e umilianti con semplici liti familiari**, ravvisabili solo allorché le parti si pongano in posizione paritaria e simmetrica e non anche quando ricorra **un rapporto di supremazia e prevaricazione**, tale da determinare la soccombenza del medesimo contendente o una sensazione di paura in capo ad uno solo dei due. [...]"<sup>27</sup>;

– "[...] **La confusione tra delitto di cui all'art. 572 cod. pen. e le ordinarie «liti» avviene quando non è presa in alcuna considerazione l'asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro [...]**. Detta attività qualificatoria si pone in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. che impone di

<sup>26</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura, [Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018](#), (in particolare pag. 10).

<sup>27</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 27171/2022. In tal senso anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 37453/2024.

ritenere le donne in una condizione paritaria, anche in fatto, rispetto agli uomini, dunque titolari del diritto alla dignità e alla libertà, diritti umani fondamentali, che non possono subire lesioni, neanche occasionali, o essere in qualche modo giustificabili in base ai costrutti sociali fondati sull'accettazione della disparità di genere. [...] Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi sia o meno l'ascolto del giudizio o della volontà altrui; che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli **comportamentali fissi e costanti di prevaricazione**; che una parte approfitti di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personali o di esprimere un proprio autonomo punto di vista; che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia [...]”<sup>28</sup>.

**4.5.4. Il riferimento agli atti di controllo, nozione nota alla giurisprudenza. A seguire alcune sentenze sul termine “controllo” (in relazione alla differenza tra liti familiari e violenza):**

– “[...] Ritenere [...]che le condotte violente siano le sole lesioni, da misurarsi secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti), non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, **ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica**, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e **controllo della libertà femminile** per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare (così, tra le altre, Sez. 6, n. 17656 del 12/03/2024, V.; Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G.; Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C.) [...]”<sup>29</sup>;

– “[...] il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale, più atti, delittuosi o meno, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima [...] anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia è necessario la valorizzazione soprattutto del disegno discriminatorio **che muove l'autore nell'imporre una normalizzata**

<sup>28</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in *Ced Cass.*, n. 285273.

<sup>29</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024.

**relazione di controllo della libertà della persona offesa**, per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare [...]”<sup>30</sup>;

– “[...] l’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto [...] più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima [...] volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni [...], in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla [...] **(è una) precisa modalità relazionale, discriminatoria e violenta, fondata su umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione**, richiamo a stereotipati ruoli di genere assegnati alle donne, condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi agevolati dal rapporto genitoriale, assenza di contribuzione al mantenimento familiare, tutte condotte che, saldandosi le une con le altre, stante la struttura abituale del reato, arrivano a consolidare un assetto di potere asimmetrico, dimostrativo della configurabilità del delitto di maltrattamenti [...]”<sup>31</sup>;

– “[...] Attraverso la chiave di lettura offerta dalle richiamate fonti sovranazionali in materia, per come recepita dall’interpretazione giurisprudenziale... viene riconosciuto il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo **è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione** [...]”<sup>32</sup>;

– “[...] **La sentenza di primo grado “[...] ha dato atto che “[...] le condotte violente, umilianti e controllanti dell’imputato** fossero iniziate già nel corso del fidanzamento, **tanto da avere impedito alla A. di avere una vita sociale e di frequentare le amiche, cancellandole i profili social, isolandola, imponendole di rispondere immediatamente ai suoi messaggi**, schiaffeggiandola, denigrandola con umiliazioni sessiste, ritenendo che il figlio non fosse suo e dopo la chiusura della relazione, continuando a perseguirla e minacciarla di morte, tutti comportamenti impropriamente ricondotti alla “gelosia” del ricorrente anziché alla natura discriminatoria e gerarchica del rapporto [...]”<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 23619/2024.

<sup>31</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

<sup>32</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

<sup>33</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 38603/2024.

#### 4.5.5. Il riferimento agli atti di possesso o dominio, nozioni note alla giurisprudenza.

A seguire alcune sentenze sui termini “**possesso o dominio**”, spesso utilizzati congiuntamente dalla giurisprudenza:

– “[...] Nel caso in esame, infatti, sono rispettati tutti i componenti dello schema - dal **comportamento della vittima percepito dall’agente come atto di insubordinazione nei suoi confronti** (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 - 02) **all’istinto dell’autore del reato di conservare un controllo sull’ex partner** (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv. 276962 - 01) – del motivo abietto o futile per sproporzione tra movente e delitto, cui la giurisprudenza di legittimità ha condizionato la rilevanza, a titolo di maggiore riprovevolezza dell’azione criminosa, del sentimento umano di gelosia **quando esso si trasforma in una espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con cui l’agente ha intrattenuto una relazione sentimentale** [...]”<sup>34</sup>;

– “[...] Attraverso la chiave di lettura offerta dalle richiamate fonti sovranazionali in materia, per come recepita dall’interpretazione giurisprudenziale... viene riconosciuto il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo **è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione** [...]”<sup>35</sup>;

– “[...] l’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale il reato di cui all’art. 572 cod. pen. [...], in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal **deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirle [...]** (è *una*) **precisa modalità relazionale, discriminatoria e violenta, fondata su umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione**, richiamo a stereotipati ruoli di genere assegnati alle donne, condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi agevolati dal rapporto genitoriale, assenza di contribuzione al mantenimento familiare, tutte condotte che, saldandosi le une con le altre, stante la struttura abituale del reato, arrivano a consolidare un assetto di potere asimmetrico, dimostrativo della configurabilità del delitto di maltrattamenti [...]”<sup>36</sup>;

– “[...] *Nel caso di specie, per le ragioni più sopra evidenziate, le due sentenze di merito hanno ritenuto, in maniera niente affatto illogica e conformemente alla richiamata giurisprudenza di legittimità, che l’uccisione della donna ad opera del marito rappresentasse l’esito finale di una progressione di condotte violente e sopraffattrici, reiterate nel corso del tempo, e conclusasi con l’omicidio della vittima, secondo i consueti*

<sup>34</sup> Cass. Pen., Sez. I, n. 32768/2025.

<sup>35</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854, cit.

<sup>36</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854, cit.

***canoni, purtroppo assai diffusi nella prassi giudiziaria, del femminicidio, ovvero della uccisione di una donna, da parte del partner, quale espressione di un estremo tentativo di perpetuare una condizione di dominio violento. [...]***<sup>37</sup>;

– “[...] Le sentenze, dunque, descrivono **un rapporto di coppia da sempre fondato sul dominio di F ai danni di B che doveva rispettare precisi obblighi di ruolo culturalmente assegnati alle donne e riproduttivi di precisi stereotipi di genere e di subordinazione, [...]**”<sup>38</sup>.

– “[...] Ciò che, invece, costituisce oggetto dell'accertamento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è la volontà dell'autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando **la propria posizione di incontrastato dominio** proprio attraverso le condotte maltrattanti; cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici [...].”<sup>39</sup>;

– [...] Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna “ideologia di genere”, come scritto dal ricorso, ma viene adottata la *prospettiva di genere* nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovverosia una categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta ad accertare e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale, b) **per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere**; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi di cui al citato Preambolo della Convenzione di Istanbul [...].”<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Cass. Pen, Sez. I, n. 21097/2021.

<sup>38</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554 del 27/09/2024, F., in *Njus.it*, 28/10/2024, cit.

<sup>39</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847 del 22/04/2022, L., in *Njus.it*, 19 maggio 2022, in cui la Corte di Cassazione formula uno stringente ed articolato convincimento che evoca le fonti sovranazionali, a partire dalla Convenzione di Istanbul. In senso analogo, Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602 del 10/09/2024, M., non mass; Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554 del 27/09/2024, F., in *Njus.it*, 28/10/2024.

<sup>40</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247 del 26/01/2023, L., in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.

**4.6. La seconda condotta (alternativa): l'atto commesso "in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo", nozioni note alla giurisprudenza.**

La seconda condotta alternativa individua l'atto commesso in relazione al rifiuto della donna (che, dunque, è l'unica parte offesa prevista) di "instaurare o mantenere una relazione affettiva".

Il legislatore descrive una delle condotte tipiche della violenza ai danni delle donne che può portare al femminicidio raccogliendo, non solo descrizioni contenute in plurime sentenze della Corte di cassazione, ma anche tenendo conto dell'esito dalla Commissione femminicidio della XVIII legislatura secondo cui *"Sono due i requisiti costitutivi trasversali ai femminicidi: ....; b) **la donna che decide di interrompere una relazione, espressamente o subdolamente violenta, viene uccisa perché, sottraendosi ai doveri di ruolo (uscire con le amiche, studiare, cercare un lavoro appagante, ballare, divertirsi, non occuparsi dei figli o della casa, avere altre relazioni, guadagnare più del partner, essere più intelligente e riconosciuta, ecc.), non solo viola una regola sociale e culturale, ma rende l'uomo che glielo ha permesso un perdente agli occhi della collettività. La sanzione diventa la morte**"*<sup>41</sup>.

Non si pongono questioni sulla tipicità della fattispecie per l'univoco significato dei termini "instaurare o mantenere" che riguardano la scelta della donna di non iniziare o proseguire la relazione affettiva.

Il termine "relazione affettiva" è ben noto al diritto penale con riferimento a diverse fattispecie, a partire dall'art. 577, primo comma, n. 1, c.p., 612-bis, primo e secondo comma c.p., etc.<sup>42</sup>.

Questa condotta è ben esaminata da plurime sentenze della Corte di cassazione:

- "[...]1.2 **La vicenda - nei suoi contorni un tipico "femminicidio", essendo stata motivata dalla fine della relazione sentimentale tra l'imputato e la vittima - giungeva al culmine di una serie di atti persecutori che l'A. aveva perpetrato contro la donna**, bersagliandola di telefonate e messaggi WhatsApp, minacce, appostamenti presso l'abitazione o la scuola serale frequentata da lei, pedinamenti, tanto che ne era scaturito un autonomo procedimento per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., che aveva raggiunto livelli di così elevata pericolosità da imporre all'odierno imputato dapprima la cautela domiciliare e poi il divieto di avvicinamento alla persona offesa [...]"<sup>43</sup>;

<sup>41</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura, [Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018](#), (in particolare pag. 10).

<sup>42</sup> Per un esame approfondito, cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Codice Rosso, il contrasto alla violenza di genere : dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2024, pagg. 348.ss.

<sup>43</sup> Cass. Pen., Sez. I, n. 1396/2020.

- “[... ]1.2. La vicenda - nel suo nucleo essenziale, un tipico “femminicidio” - era stata motivata da conflittualità insorte nel corso del rapporto personale tra l'imputato e la vittima, **la quale aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione**, ed è incontestata nella sua ricostruzione fattuale e giuridica. [...]”<sup>44</sup>;

- “[...] **In realtà L'IMPUTATO si è assunto il diritto di porre fine alla vita della sua compagna nel momento in cui aveva deciso di lasciarlo definitivamente, le ha negato il diritto di rendersi autonoma, di riprendere in mano la sua vita.** LA VITTIMA avrebbe voluto una vita normale, una famiglia e un'attività lavorativa che le interessava, avrebbe voluto coltivare degli interessi al di fuori del contesto familiare, basti considerare che la sua unica attività di svago era la partecipazione al coro parrocchiale, mai condivisa e anzi anche questa osteggiata dall'IMPUTATO , che le faceva scontare i suoi timori dettati da una sindrome abbandonica farcita di misoginia, per questo VITTIMA doveva essere sempre sotto il suo controllo, interamente dedicata a lui è alla FIGLIA. [...]”<sup>45</sup>. Del resto, la Corte di cassazione afferma costantemente che la scelta della separazione aggrava il rischio di violenze nei confronti della donna. Numerose sentenze sono citate nelle Linee Guida della Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, *sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Seconda edizione del 16 settembre 2025*, reperibili sul sito della Procura e pubblicate su riviste giuridiche. Tra le tante sentenze, si possono citare:

- “[...] A questo dato formale si aggiunge un dato di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, **è una forma di violenza che spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà, negate nella relazione di coppia** (in questi termini par. 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77) [...]”<sup>46</sup>;

- “[...] A questo dato formale se ne aggiunge uno di comune di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la **violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione**, che costituisce atto di affermazione

<sup>44</sup> Cass. Pen., Sez. I, n. 36686/2023.

<sup>45</sup> Corte Assise Roma, 23.2.2022, dep. 4.5.2022, imp. B., inedita.

<sup>46</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 45400 del 30/09/2022, R., in *Ced. Cass.*, n. 284020. In tal senso Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204 del 12/03/2024, P., in *Ced. Cass.* n. 286616.

di autonomia e libertà della donna, negate nella relazione di coppia dall'uomo maltrattante (in questi termini § 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77). L'interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell'art. 572 cod. pen. è ulteriormente rafforzata quando si condivide un rapporto genitoriale poiché, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa [...]."<sup>47</sup>,

– “[...] Al riguardo, si è significativamente evidenziato come tale approdo esegetico, oltre ad essere il più rispettoso della lettera della norme incriminatrice *de qua*, risulti più coerente alle indicazioni contenute in numerose Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in base alle quali si è chiarito che la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, **è una forma di violenza che spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione**; e che, laddove i coniugi siano legati anche dal comune rapporto genitoriale, spesso sono i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa (in questo senso cfr. Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 37978 del 3/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020) [...]”<sup>48</sup>.

**Va precisato che questa condotta alternativa, che viene presa in considerazione da chiunque posta in essere ai danni di una donna, pur se non richiama l'espressione “in quanto donna” non può che interpretativamente riferirsi a questa.** Per le ragioni già indicate al par. 4.5. la condotta descritta è posta in essere non solo nei confronti della donna (come testualmente indicato) ma anche per l'essere la parte offesa “donna”. La condotta descritta è realizzata, come il primo gruppo di condotte descritte in precedenza, proprio perché la scelta di non instaurare o interrompere la relazione affettiva è compiuta dalla donna perché donna.

#### **4.7. La terza condotta alternativa: “come atto di limitazione delle sue libertà individuali”, espressione delineabile sulla base della giurisprudenza.**

La condotta alternativa in esame riscrive la formula contenuta nel disegno di legge “***reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità***”.

<sup>47</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 23322 del 6/04/2023, C., non mass.

<sup>48</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 23619 del 14/05/2024, R., non mass. In tal senso Cass. Pen., Sez. VI, n. 20004 del 12/03/2024, S., in *Ced Cass.* n. 286478

Il riferimento testuale è certamente alla persona offesa donna ("**delle sue libertà**") e, opportunamente, si abbandona il generico riferimento alla limitazione della "*espressione della sua personalità*", richiedendo un atto di limitazione "**delle sue libertà individuali**".

**Fermo restando che trattasi di condotta alternativa, per cui sarà sufficiente la prova delle altre ben descritte, per "libertà individuali" si intendono certamente quelle descritte nella Carta costituzionale, sintetizzabili nella "libertà di autodeterminazione", ben collocate dal contesto discriminatorio e diseguale in cui si collocano, come ben descritto dalla giurisprudenza.**

Va richiamata anche la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle **libertà individuali** (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Queste alcune sentenze utili:

- "[...]In realtà L'IMPUTATO si è assunto il diritto di porre fine alla vita della sua compagna nel momento in cui aveva deciso di lasciarlo definitivamente, **le ha negato il diritto di rendersi autonoma, di riprendere in mano la sua vita.** LA VITTIMA avrebbe voluto una vita normale, una famiglia e un'attività lavorativa che le interessava, avrebbe voluto coltivare degli interessi al di fuori del contesto familiare, basti considerare che la sua unica attività di svago era la partecipazione al coro parrocchiale, mai condivisa e anzi anche questa osteggiata dall'IMPUTATO, che le faceva scontare i suoi timori dettati da una sindrome abbandonica farcita di misoginia, per questo VITTIMA doveva essere sempre sotto il suo controllo, interamente dedita a lui è alla FIGLIA. [...]"<sup>49</sup>;

"[...] Non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, chieste dalla difesa dell'imputato, alla luce della efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti **motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita [...]**"<sup>50</sup>.

Del resto, la Corte costituzionale delinea e descrive frequentemente le "libertà individuali"<sup>51</sup>.

**L'esame delle concrete fattispecie esaminate nella pratica delinea ulteriori caratteristiche proprie che potrebbero integrare la fattispecie:**

- riduzione o eliminazione di esigenze proprie e di spazi di autonomia e punizione per averle pretese;
- punizione per avere disobbedito o essersi sottratta alla soggezione e alla discriminazione o per non essersi adeguata al potere gerarchico dell'autore;

<sup>49</sup> Corte Assise Roma, 23.2.2022, dep. 4.5.2022, imp. B., inedita, cit.

<sup>50</sup> Corte Assise Venezia, 3.12.2024, dep. 8.4.2025, in *giurisprudenzapenale*, 10 aprile 2025.

<sup>51</sup> Ad esempio, Corte costituzionale, sentenze nn. 70/20245 (par. 3.7.1), 2/2023 (par. 3.4), 146/2021 (par. 5.1)

- esercizio di potere disciplinatorio sulla donna che deve assecondare i voleri dell'autore, con esercizio del proprio potere assoluto e sovraordinato;
- negazione alla donna del diritto di rendersi autonoma, anche economicamente e decidere della propria vita.

**Come già ricordato a livello internazionale** si precisa i "*fattori legati al genere quali l'ideologia del diritto e del privilegio degli uomini sulle donne, le norme sociali riguardanti la mascolinità e la necessità di affermare il controllo o il potere maschile, rafforzare i ruoli di genere o prevenire, scoraggiare o punire ciò che è considerato un comportamento femminile inaccettabile*"<sup>52</sup>.

**Anche in questo caso va precisato che questa condotta alternativa, che viene presa in considerazione da chiunque posta in essere ai danni di una donna, pur se non richiama l'espressione "in quanto donna" non può che interpretativamente riferirsi a questa.** Per le ragioni già indicate al par. 4.5. la condotta descritta è posta in essere non solo nei confronti della donna (come testualmente indicato) ma anche per l'essere la parte offesa "donna". La condotta descritta è realizzata, come il primo gruppo di condotte descritte in precedenza, proprio perché la scelta di non instaurare o interrompere la relazione affettiva è compiuta dalla donna perché donna.

#### **4.8 L'elemento soggettivo: dolo generico (l'irrelevanza del movente).**

Il delitto è correttamente delineato attraverso la condotta descritta, senza alcun riferimento a termini che potrebbero richiamare un possibile dolo specifico ("al fine di").

Dunque, si tratta di un delitto a dolo generico, in cui è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere le condotte puntualmente descritte dalla norma e non occorre indagare sul fine perseguito dall'agente.

Va precisato che il dolo deve essere distinto dal movente, vale a dire la causa psichica che spinge il soggetto a compiere l'azione criminosa. Il movente, normalmente accertato in presenza di un omicidio (spesso ai fini dell'individuazione dell'autore del reato perché consente di coordinare gli indizi raccolti conferendo significato univoco nell'individuazione dell'autore) riguarda la sfera intima dell'autore e non rileva ai fini del dolo e, dunque, dell'accertamento da compiere ai fini della sussistenza della fattispecie.

#### **4.9 L'applicabilità, in via residuale, del delitto ex art. 575 c.p.**

Si prevede, condivisibilmente, "*Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575*".

---

<sup>52</sup> Nazioni Unite, Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19, paragrafo 19 (CEDAW/C/GC/35).

Si tratta di una norma di chiusura per cui se non è ravvisabile il delitto di femminicidio si applica il delitto di omicidio che sanziona l'uccisione di "un uomo", termine adoperato al posto di "persona" dal legislatore del 1930 perché ritenuto più comprensibile<sup>53</sup>.

5. ESAME DELLE RESIDUE PARTI DELL'ART. 577-BIS C.P.

### 5.1. La sanzione dell'ergastolo.

Si reitera quanto esposto al par. 2.6

È previsto l'ergastolo.

Indipendentemente dalle posizioni sulla sanzione dell'ergastolo, è agevole rilevare che già oggi l'omicidio aggravato (anche dalla relazione ovvero se connesso col delitto ex art. 572 c.p. e in altre ipotesi) è punito con tale pena, sicché **il femminicidio non potrebbe prevedere una sanzione inferiore**.

La scelta legislativa non presenta profili di incostituzionalità perché nel codice penale vi sono fattispecie che stabiliscono l'ergastolo come pena *fissa* (Delitti contro la personalità dello Stato, Delitti contro l'incolumità pubblica, delitti aggravati dall'evento morte: 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione, 613-*bis* c.p., tortura) e la Corte costituzionale ha affermato che la pena dell'ergastolo è giustificata se *ragionevolmente proporzionata* rispetto al bene giuridico tutelato (Corte cost., sent. n. 94 del 2023).

### 5.2. L'applicabilità delle aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p.

Si prevede "Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577".

La disposizione è condivisibile potendo trovare ingresso tutte le aggravanti previste per l'omicidio, pur se la pena prevista, nel caso di riconoscimento, resta quella massima dell'ergastolo.

Peraltro, il riconoscimento delle aggravanti sarà utile in presenza di attenuanti ai fini del bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.

### 5.3. Il giudizio di bilanciamento.

Si prevede una particolare modalità di bilanciamento in deroga ai principi generali contenuti nell'art. 69 c.p.:

- quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro;

---

<sup>53</sup> Si legge nella relazione al codice penale: *Il delitto d'omicidio consiste nel cagionare la morte di un uomo. La Commissione parlamentare preferirebbe si dicesse, anzi che di un 'uomo', di una 'persona'. Ma il termine 'persona' ha un significato tecnico-giuridico che qui non viene in considerazione, trattandosi della soppressione della vita fisica d'un essere umano, indipendentemente dalle qualità giuridiche che sono inerenti al concetto di persona.*

- quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.;

In linea con la giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge prevede non un divieto di bilanciamento ma **una riduzione della pena in presenza di attenuanti** e riguarda il solo delitto di femminicidio, di cui perciò viene ritenuta la particolare offensività, e non una gamma indifferenziata di omicidi (Corte cost., sent. n. 197 del 2024). Infine, va sottolineato, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, che la previsione dell'ergastolo per il femminicidio, al pari dell'omicidio aggravato, non consente il rito abbreviato ex art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p. (norma che ha retto alle censure di conformità a costituzione, da ultimo, Corte cost., sent. n. 1/2025), non comportando alcuna disparità di trattamento.

6. LE OPPORTUNE AGGRAVANTI PREVISTE CHE REPLICANO LA CONDOTTA DEL FEMMINICIDIO. LA CONDIVISIBILE RICONDUZIONE, IN LINEA GENERALE, ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE COLLEGIALE.

Sono previste aggravanti che replicano la condotta del femminicidio per alcuni delitti di violenza di genere, con aumenti di pena rilevanti:

- all'art. 572 c.p., da un terzo alla metà;
- all'articolo 585, da un terzo alla metà;
- all'articolo 593-*ter*, da un terzo alla metà;
- all'articolo 609-*ter*, primo comma;
- all'articolo 612-*bis*, da un terzo a due terzi;
- all'articolo 612-*ter*, da un terzo a due terzi.

Trattasi, come ricordato, di aggravanti opportune imponendo all'interprete di accertare quelle che, in sostanza, sono le condotte di violenza ai danni delle donne

Nella relazione presentata alla Commissione Giustizia del Senato si sottolineava che a seguito degli incrementi di pena previsti molti dei delitti aggravati indicati diverrebbero di competenza collegiale con un ulteriore appesantimento del Tribunale collegiale, già oggi gravato (anche tra il 40 e il 60%) del delitto di maltrattamenti aggravati dal secondo comma dell'art. 572 c.p.

Si concludeva:

*Al fine di evitare la paralisi del Tribunale collegiale è necessario inserire le citate ipotesi aggravate tra quelle per cui opera la competenza del Tribunale monocratico (art. 33 c.p.).*

*Andrebbe valutata anche di ricondurre alla competenza del Tribunale monocratico l'ipotesi di cui all'art. 572, secondo comma, c.p. che sta "ingolfando" il Tribunale collegiale.*

**I suggerimenti sono stati quasi integralmente accolti con l'art. 3 del disegno di legge che alla lett. a) modifica l'art. 33-ter c.p., per cui sono di competenza monocratica:**

- **l'art. 572, secondo comma c.p., che da collegiale diviene di competenza del tribunale monocratico.** La modifica della competenza opera con riferimento ai procedimenti per i quali non è stata esercitata l'azione penale, per giurisprudenza costante<sup>54</sup>;
- **la nuova aggravante di cui all'art. 572, comma quinto;**
- **la nuova aggravante dell'art. 612-ter, quinto comma”.**

Non si ricomprende l'aggravante dell'art. 612-bis, quarto comma (esclusa anche dalla possibilità di delega per l'esame della persona offesa da parte del pubblico ministero, cfr. sub).

7. L'OPPORTUNA RICOGNIZIONE DELLE RICADUTE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE. PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FEMMINICIDI E DEGLI OMICIDI DI DONNE COMUNQUE AGGRAVATI DALLA RELAZIONE (ART. 2 DDL).

Questa la proposta contenuta nella relazione depositata dal sottoscritto al Senato:

*“L'introduzione del delitto di femminicidio comporterà inizialmente difficoltà applicative e possibili interpretazioni ridimensionanti, non potendosi escludere che la ricorrenza di aggravanti dell'omicidio che oggi inducevano a qualificarlo come femminicidio spingano a ricondurre il caso concreto a omicidi aggravati, semmai derubricando il delitto ex art. 577-bis c.p. in esame.*

*Appare, perciò, necessaria un'attenta opera di monitoraggio che può avvenire annualmente in occasione della comunicazione annuale al Parlamento del Ministro della Giustizia o della relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in sede nazionale e distrettuale, del Presidente della Corte di cassazione o della Corte d'appello ovvero di intervento del Procuratore generale di dette Corti, esponendo i dati di iscrizioni, esercizio dell'azione penale (e archiviazioni) e condanne di primo, secondo grado e definitive relative a:*

- *procedimenti per art. 577-bis c.p., tentati o consumati, comunque aggravati;*
- *procedimenti per art. 575 c.p., tentati o consumati con parti offese donne:*
  - 1) *aggravati ai sensi dell'art. 576, n. 2 c.p.;*
  - 2) *aggravati ai sensi dell'art. 576, n. 5 c.p.;*
  - 3) *aggravati ai sensi dell'art. 576, n. 5.1 c.p.;*
  - 4) *aggravati ai sensi dell'art. 577, primo comma, n.1, c.p.;*
  - 5) *aggravati ai sensi dell'art. 576, secondo comma c.p.;*
  - 6) *aggravati ai sensi dell'art. 577, n. 2 c.p.”.*

Opportunamente l'art. 2 del disegno di legge prevede un *Relazione annuale sullo stato di applica-zione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne)*

<sup>54</sup> Ad esempio, in termini, S.C., Sez. I, n. 24007/2022, non mass.

*“1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l’indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.”.*

#### **8. LE ULTERIORI OPPORTUNE MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO ALL’ART. 572 C.P.**

Raccogliendo le proposte di modifica (cfr. anche relazione presentata dal sottoscritto alla commissione giustizia della Camera), si introducano utili modifiche:

– **art. 1, comma 1, lett b) n. 1,**

*all’articolo 572 1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».*

Si risolve normativamente una questione sulla configurabilità del delitto di maltrattamenti che ha visto contrapposti orientamenti giurisprudenziali<sup>55</sup>;

– **art. 1, comma 1, lett. c)**

*“dopo l’articolo 572 è inserito il seguente: «Art. 572-bis. – (Confisca) – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato». Trattasi di misura di sicurezza obbligatoria opportuna.*

#### **PARTE SECONDA. LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 3).**

#### **9. Il condivisibile incremento dei diritti della persona offesa (in conformità anche della legge costituzionale in corso di esame). La specificità dei delitti cd Codice Rosso. Verso lo statuto della persona offesa.**

L’art. 3, con ulteriori modifiche introdotte dal Senato, prevede plurime modifiche al codice di rito incrementando i diritti della persona offesa in linea con le leggi nn. 69/2019 e 168/2023.

E’ sufficiente in questa sede porre in risalto **la progressiva creazione di un “diritto specializzato” relativo ai cd reati Codice Rosso, spesso con assimilazione alla criminalità organizzata** come si desume, in primo luogo,

<sup>55</sup> Da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, n. 26323 del 30/05/2024, in *Ced Cass.* n. 286767

dalla previsione di Gruppi di lavoro di magistrati formati e specializzati per la *"cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica"*, abbandonando la superata diffusa dizione di *"fasce deboli"* (art. 5 l. n. 168/2023), parallelamente alla criminalità organizzata per cui è prevista la Direzione Distrettuale Antimafia. **Vi sono, inoltre, plurime disposizioni procedurali o processuali:**

a) la necessità che la polizia giudiziaria informi immediatamente, anche oralmente, il pubblico ministero della notizia di reato, come per i gravi delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) (art. 347, comma 3, c.p.p. come modificato dalla l. n. 69/2019);

b) la necessità che il pubblico ministero, di norma, proceda all'assunzione di informazioni entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 362, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 69/2019). Si prevede una particolare celerità evocando la necessaria tutela dell'incolumità che ricorre appunto per le persone offese dei delitti di criminalità organizzata;

c) le modalità di controllo del rispetto di quanto esposto supra c), con una vigilanza che sembra più estesa rispetto ai delitti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 106/2006, come modificato dalla l. n. 122/2023), anche con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e della Corte di cassazione;

d) una specifica celerità, riferita al pubblico ministero e al giudice, per la valutazione della richiesta di misura cautelare a tutela della persona offesa (art. 362-bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 168/2023), con imposizione di termini brevi, non prevista per nessun'altra tipologia di delitti, neanche di criminalità organizzata;

e) le modalità di controllo del rispetto di quanto esposto supra d), con una vigilanza che sembra essere più estesa rispetto ai delitti di criminalità organizzata (art. 127, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., per il pubblico ministero; art. 4 l. n. 169/2023 per il giudice);

f) una particolare celerità (*"senza ritardo"*) per la polizia giudiziaria nel compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, di qualunque natura (art. 370, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 69/2019), con una disposizione unica nel panorama normativo;

g) specifiche disposizioni in materia di misure di prevenzione nel caso di revoca o sostituzione della misura cautelare personale (art. 299, comma 2-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 168/2023) o concessione della sospensione condizionale della pena (art. 165, quinto comma, c.p. come modificato dalla l. n. 168/2023);

h) specifiche disposizioni in materia di competenza del prefetto nel caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali (art. 299, comma 2-quater, c.p.p.).

**Sotto il profilo interpretativo**, benché nei provvedimenti giudiziari di merito si citi, non di rado, giurisprudenza della Corte di cassazione assai risalente, il

Giudice di legittimità negli ultimi anni ha rivisto completamente le coordinate con cui leggere le disposizioni (sostanziali) in esame, procedendo ad una progressiva interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, escludendo elaborazioni che apparivano consolidate ma ormai superate per l'evoluzione normativa nazionale e convenzionale<sup>56</sup>.

In questa evoluzione normativa (e giurisprudenziale) si colloca la necessità di riconoscere lo **Statuto della vittima**, in particolare in questa specifica materia, imponendo una rivisitazione complessiva del procedimento/processo penale in cui trova ingresso una parte prima ritenuta secondaria e, talvolta, perfino estranea ad un processo diretto a garantire esclusivamente la tutela (essenziale) dei diritti dell'indagato/imputato.

La mera ricognizione delle disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dall'approvazione della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA* conferma l'importanza della presenza negli ordinamenti nazionali dello Statuto della vittima, si ripete in particolare in questa materia, con l'ampliamento progressivo dei suoi diritti, da ultimo con le leggi nn. 69/2019 e 168/2023 che è opportuno ricordare sono state approvate all'unanimità, a dimostrazione della comune attenzione del legislatore.

Dunque, proprio la materia del Codice rosso ha consentito di recuperare il ruolo della persona offesa nel processo penale, prima lasciato ai suoi margini, incrementando progressivamente facoltà e diritti, in considerazione della specificità di questi reati che, a differenza di altri, vedono la presenza di una determinata e specifica persona offesa destinataria dei delitti. Questa specificità impone la previsione di particolari diritti che ne ampliano la possibilità di tutela.

**Anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto la specificità delle persone offese dei delitti in esame con la recente sentenza n. 10869/2025 con cui affermano, in sostanza, l'obbligo del Giudice di ammettere l'incidente probatorio.**

**Va sottolineato, infine, che la scelta del disegno di legge in esame è in linea col disegno di legge costituzionale che all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, inserisce il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato», approvato in prima lettura dal**

---

<sup>56</sup> Si vedano, ad esempio, *Le linee guida della Procura di Tivoli sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali / processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne*, in *Sistema Penale*, 25 novembre 2024 (<https://www.sistemapenale.it/it/documenti/violenza-di-genere-domestica-e-contro-le-donne-le-linee-guida-della-procura-di-tivoli-in-tema-di-applicazione-dellart-572-cp-e-su-questioni-procedurali>)

**Senato il 14 gennaio 2025 sostanzialmente all'unanimità (149 voti a favore, un astenuto, nessuno contrario).**

Va ricordato che il tema delle facoltà e dei diritti della persona offesa vede una profonda divaricazione tra chi stigmatizza gli ampliamenti in atto, considerandoli estranei al monopolio punitivo dello Stato fondato sul giusto processo e sulla giusta pena, e chi guarda con favore la presenza della persona offesa nel procedimento/processo (e la sua prioritaria tutela quando vengono in rilievo beni come la vita o l'incolumità personale), in particolare dei reati in esame, in applicazione delle fonti sovranazionali, ferme restando, naturalmente le garanzie dell'indagato/imputato. Il disegno di legge prosegue in questa irrinunciabile direzione.

Del resto, il disegno di legge in esame si intitola: *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Dunque, si fa riferimento diretto alle vittime.*

**10. La condivisione, in linea generale, dei testi proposti.**

**10.1. Informazioni ai prossimi congiunti, parere non vincolante della persona offesa sul patteggiamento. Allineamento dei delitti cd Codice Rosso.**

In linea generale vanno condivise le modifiche proposte **sulle informazioni da rendere ai prossimi congiunti della persona offesa.**

Condivisibile la **comunicazione della richiesta di patteggiamento alla persona offesa** (ricondotto in binari adeguati dalle modifiche introdotte dal Senato) - e dunque la possibilità di esprimere un parere per contribuire alle determinazioni del pubblico ministero e, poi, del giudice - appare determinante come sperimentato dalla prassi della Procura di Tivoli, consentendo di acquisire informazioni su eventuali ulteriori condotte lesive, semmai non denunciate, ma che non consentono di formulare un giudizio di futura astensione dalla commissione di reati. Non va dimenticato, infatti, che i delitti di cd Codice rosso presentano un altissimo tasso di recidiva (dell'85% secondo la relazione della Commissione femminicidio della XVIII legislatura).

Va guardato con favore anche l'obiettivo, contenuto in molte modifiche, di **rendere omogeneo il catalogo dei delitti cd codice rosso**, peraltro non portato pienamente a completamento. In altre parole, a causa di stratificazioni normative e di non precise tecniche legislative esisteva (e oggi viene ridotta) la non corrispondenza dei delitti richiamati in plurime disposizioni che riservano specifici interventi per i delitti cd codice rosso. **Allineamento in parte oggi intervenuto con richiamo ai delitti cd codice rosso**, con riferimento all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. opportunamente integrato.

**Vanno guardate con favore le seguenti modifiche introdotte dal Senato:**

- modifica dell'art. 91, comma 1, c.p.p. per cui: "1. *Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, **ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio***

*pubblici e privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.*" Si supera, così, una certa giurisprudenza che "faticava" ad ammettere detti centri come parte civile;

- modifica agli artt. 309 e 310 c.p.p. per cui i provvedimenti del tribunale del riesame di mancata conferma delle ordinanze cautelari sono comunicati alla persona offesa e ai servizi socioassistenziali.

### **10.2. Modifiche al sequestro conservativo.**

Raccogliendo suggerimenti avanzati anche nella relazione depositata al Senato si interviene sul sequestro conservativo modificando l'art. 316 c.p.p. per i delitti codice rosso:

- consentendolo nel caso del comma 1-*bis* anche nel caso di "relazione affettiva senza stabile convivenza";
- soprattutto, introducendo il comma 1-ter per cui nei delitti cd codice rosso, suggerendo in sostanza al pubblico ministero "indagini patrimoniali" anche durante le indagini patrimoniali.

### **10.3. L'obbligo del pubblico ministero di sentire personalmente la persona offesa che ne avanzi richiesta, opportunamente di norma delegabile.**

Si rappresentava nella relazione prodotta al Senato:

- **la condivisione dell'obbligo di ascoltare la persona offesa a nei tre giorni, introdotta dalla l. n. 69/2019, e i relativi oneri informativi introdotti dalla l. n. 168/2023 in quanto:**
  - va guardata con favore l'accelerazione dell'attività d'indagine del pubblico ministero in presenza di reati, quali quelli del codice rosso, in cui viene in rilievo l'incolumità della persona offesa;
  - va condivisa l'esigenza della disposizione dell'art. 362, comma 1-ter c.p.p., di favorire un rapido esame della persona offesa, spesso fonte principale per l'acquisizione dei dati investigativi;
  - **gli Uffici del Pubblico Ministero, pur a risorse invariate, hanno dato applicazione alla nuova disposizione adottando disposizioni di carattere pratico tali da consentire l'effettività della disposizione:**
    - audizione immediata delegata alla polizia giudiziaria all'atto dell'acquisizione della notizia di reato sulla base di specifici format di domande predisposte dalla Procura per l'acquisizione dei dati utili, attraverso varie modalità (delega generale, delega caso per caso);
    - delega nei tre giorni ai servizi di polizia giudiziaria del territorio, talvolta ai pochi servizi specializzati presenti solo in sede di Questura (sezione di squadra mobile) e Comandi Provinciali dei Carabinieri

- (sezione del reparto operativo) che, pur con spirito di abnegazione, evidenziano difficoltà operativa perché ad organici invariati;
- delega nei tre giorni al personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura, generalmente a personale specializzato che coadiuva i pubblici ministeri del Gruppo specializzato;
  - audizione diretta del pubblico ministero.
- la ormai rapidità d'intervento del pubblico ministero;
  - la condivisibilità della *ratio* della proposta contenuta nel disegno di legge sull'audizione personale del pubblico ministero in considerazione:
    - **della ricerca di una maggiore professionalità di chi procede all'audizione**, non sempre assicurata dalle deleghe ai servizi di polizia giudiziaria (nella quasi totalità di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) perché diffusi sul territorio. A solo titolo esemplificativo, nel circondario di Tivoli insistono 6 Commissariati polizia di stato e 45 Stazioni Carabinieri;
    - **dell'evitare plurime audizioni** in quanto la delega ai servizi può comportare una non adeguata precisione e la necessità di ottenere chiarimenti;
    - **di una maggiore vicinanza (e rapidità)** tra chi ascolta la persona offesa e chi deve assumere le determinazioni ulteriori, a partire dalla valutazione sulla richiesta della misura cautelare nei termini previsti dall'art. 362-*bis* c.p.p., concentrando il tutto nel pubblico ministero;
  - **le numerose criticità della disposizione proposta a partire dall'assenza di risorse (dovendo incrementarsi in modo consistente i pubblici ministeri) e dal rischio di ridimensionare la polizia giudiziaria in un momento in cui il grande impegno ha consentito una progressiva maggiore formazione e specializzazione.**

**Opportunamente, come proposto nell'audizione, si consente al pubblico ministero di delegare, con decreto motivato, l'esame alla polizia giudiziaria**, escludendo solo le ipotesi aggravate del quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p. – cd aggravante femminicidio – che, come ricordato è rimasta di competenza collegiale.

È appena il caso di rilevare che l'obbligo di audizione personale nei tre giorni (derogabile, comunque, per le ragioni previste dalla norma, opererà solo nel caso di iscrizione al registro notizie di reato della citata aggravante.

#### **10.4. La presunzione di misura custodiale, opportunamente rivista dal senato prevedendo una specifica valutazione del rischio per l'incolumità della persona offesa. Il distacco del braccialetto elettronico.**

In più sedi, e anche nella relazione depositata dal sottoscritto alla Commissione Giustizia della Camera, si avanzavano riserve sulla rigidità della previsione della presunzione di idoneità di misura custodiale per i reati cd codice rosso per

plurime ragioni, a partire da seri dubbi di legittimità costituzionale (ad esempio, Corte costituzionale, sentenza n. 173/2024).

**Si sottolineava nella relazione:** *“L’esigenza di una adeguata tutela della persona offesa, messa a rischio in questa tipologia di reati, potrebbe essere meglio garantita attraverso una pluralità di interventi che, proprio per la specificità di questi delitti, dovrebbero richiedere al giudice di valutare adeguatezza, idoneità e proporzionalità (non più solo sotto il profilo dell’indagato/imputato) ma anche della vittima, con specifico riferimento alla tutela della vita o dell’integrità fisica o psichica della persona offesa.”*. In particolare, si richiedeva di valorizzare la valutazione “rafforzata” sull’adeguatezza e idoneità della misura di salvaguardare **“la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa”**.

**Opportunamente il testo approvato dal Senato mitiga la presunzione “ nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari”**.

Dunque, sia il pubblico ministero nella richiesta che il Giudice nell’ordinanza applicativa dovranno espressamente motivare sulla idoneità della misura non custodiale a salvaguardare la vita e/o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, evidentemente utilizzando i cd. “fattori di rischio” più volte citati dalla Corte di cassazione e dagli orientamenti della Procura Generale della Corte di cassazione da ultimo del 9 gennaio 2024<sup>57</sup>.

**10.5. Intercettazioni telefoniche, distacco del cd braccialetto elettronico, distanza minima del divieto di avvicinamento, liquidazione del danno.**

---

<sup>57</sup> *“L’ascolto tempestivo consentirà, soprattutto, di effettuare una valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione, applicando metodologie quali “il protocollo SARA” (Spousal Assault RiskAssessment) - sul quale punto si richiamano gli Orientamenti pubblicati il 3 maggio 2023 - che nella prassi ha consentito agli operatori giuridici, alle forze di polizia, agli psicologi e assistenti sociali di valutare il rischio di recidiva dell’autore della violenza sulla base delle circostanze soggettive del caso (precedenti penali dell’aggressore, modalità e durata dell’ aggressione, tipo di relazione intercorrente tra agente e vittima, status mentale dei due soggetti).*

***E’ in ogni caso evidente che l’indicata ratio della norma — che mira, in definitiva, a rendere possibile in termini concreti la “valutazione del rischio” di reiterazione e di escalation della violenza, nonché ad evitare la ritrattazione delle dichiarazioni rese in sede di denuncia — e l’obiettivo della novella di impedire stasi procedurali che ritardino gli interventi cautelari o preventivi in favore della vittima non possono escludere che vi siano ipotesi in cui non si ravvisi la necessità dell’assunzione delle sommarie informazioni nel termine di tre giorni (si pensi, ad esempio, all’arresto in flagranza o al fermo di indiziato di delitto e all’opportunità, in tal caso, di procedere all’assunzione delle dichiarazioni direttamente in sede di incidente probatorio, così cristallizzando definitivamente la prova, neutralizzando il rischio di ritrattazioni e riducendo al minimo la vittimizzazione secondaria).***

Opportunamente sono introdotte ulteriori modifiche al codice di rito:

- la deroga dai limiti alle intercettazioni previste dal nuovo testo dell'art. 267, comma 3, c.p.p. per i delitti cd codice rosso, come da più parti proposto, con un'ulteriore equiparazione ai delitti di criminalità organizzata;
- la distanza minima del divieto di avvicinamento che passa da cinquecento a mille metri. E' evidente che difficoltà applicative, ad esempio in comuni di limitate estensioni, dovranno tenere conto del prioritario interesse della tutela della persona offesa, indicato anche in sede di applicazione della misura. Il Giudice, dunque, dovrà dare opportuna motivazione anche assicurando misure più gravi ma idonee (ad esempio divieto di dimora);
- la necessità di comunicare il distacco del cd braccialetto elettronico alla persona offesa (o, nel caso di femminicidio, ai prossimi congiunti che ne abbiano fatta richiesta);
- in tema di liquidazione del danno di cui all'art. 593 c.p.p., prevedendo anche l'ipotesi di relazione affettiva senza stabile convivenza;

### **11. Ulteriori opportune modifiche in materia di tutela della persona offesa nel corso dell'udienza, il divieto di vittimizzazione secondaria.**

Nel corso dell'audizione al Senato si sottolineavano i limiti della tutela della persona offesa nel corso delle udienze, col grave rischio di vittimizzazione secondaria.

Il Senato ha introdotto il comma 6-bis all'art. 499 c.p.p. prevedendo:

*«6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria».*

La disposizione è di grande rilevanza perché perché per la prima volta nel codice di rito trova ingresso il divieto di vittimizzazione secondaria che è previsto dalla Convenzione di Istanbul. A seguito di questa norma tutti gli operatori del settore dovranno "maneggiare" questo divieto<sup>58</sup>.

Si parla di *vittimizzazione primaria* quando i danni sono direttamente dipendenti dal fatto criminoso e dal suo autore e per questo ha una portata individuale. È il primo stadio della lesione con effetti negativi sulla sfera fisica, psicologica, lavorativa, economica o sociale della vittima. Più il reato incide nell'intimità della vittima, più è stretta la relazione di questa con il suo autore e più saranno pregiudizievoli e duraturi gli effetti dell'offesa.

Si parla, invece, di *vittimizzazione secondaria* quando la lesione dei diritti della persona deriva dal contatto di questa con le istituzioni, che di lei dovrebbero

---

<sup>58</sup> Per un esame approfondito, cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Codice Rosso, il contrasto alla violenza di genere : dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2024, pagg. 429 ss. Si ripercorre oltre detto testo.

farsi carico e tutelarla, con particolare riguardo a quelle giudiziarie (forze di polizia, magistrati, consulenti psicologi, avvocati), oppure dal contesto sociale (social, giornali, ambito lavorativo, ecc.) che isola e colpevolizza chi subisce determinati reati nella convinzione che abbia in qualche modo dato causa al delitto e, dunque, ne sia in parte responsabile (victim blaming).

Quella che interessa in questa sede è **la vittimizzazione secondaria**, di cui non c'è una definizione normativa, ma solo quella **offerta in numerose sentenze dalla Corte di cassazione**<sup>59</sup>, oltre nella Relazione parlamentare della Commissione di inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura.

Essa è prevista e vietata da numerose fonti sovranazionali<sup>60</sup>, a dimostrazione che esiste, è pervasiva e **si sviluppa in modo quasi automatico nei contesti istituzionali di qualsiasi parte del mondo** attraverso la recrudescenza della sofferenza di una donna (o dei suoi figli) che ha l'unica responsabilità di avere denunciato l'autore della violenza che ha patito.

Infatti, il suo ambito privilegiato, se non esclusivo, è quello dei delitti di genere e contro le donne perché in essi il profilo individuale e collettivo, sociale e culturale, assume contorni molto più invasivi e, allo stesso tempo, invisibili in ragione della natura strutturale del fenomeno, in cui i soggetti pubblici interagiscono con lei proprio a seguito dell'emersione della violenza.

Tra le più diffuse forme di vittimizzazione secondaria, per le quali l'Italia ha subito diverse condanne dalla Corte Edu, si segnala innanzitutto quella vissuta dalle **vittime di violenza domestica**<sup>61</sup> per la confusione delle istituzioni tra delitto e conflitto familiare con l'effetto, sotto il profilo civile, di sospendere la responsabilità genitoriale alla madre, attribuendole la volontà di allontanare il padre dai figli o di non averli sufficientemente protetti; sotto il profilo penale di non riconoscere il delitto, lasciare madre e figli senza protezione e rendere impunito l'autore nella prosecuzione delle violenze.

Quella vissuta dalle **vittime di violenza sessuale** nel corso dei processi che la Corte Edu nel caso J.L. contro Italia del 27 maggio 2021 ha definito "un calvario" per le vittime, attraverso domande che ne ledono la dignità e la riservatezza, estranee all'accertamento dei fatti e alla valutazione di attendibilità e credibilità, tali da trasformarle paradossalmente in imputate.

**Per evitare la vittimizzazione secondaria, le Corti sovranazionali chiedono all'autorità giudiziaria un rigoroso esame degli atti, evitando di sconfinare in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali, del tutto**

---

<sup>59</sup> Ad esempio, Cass. Sez. Un. civili, 17 novembre 2021, n. 35110, in *CED Cass.*, n. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5. e Cass. Pen, Sez. VI, 24 novembre 2022 (dep. 2023), n. 12066, in *Questione giustizia*, 4 ottobre 2023, con nota di F. FILICE

<sup>60</sup> Convenzione di Istanbul artt. 15, par. 1; 18, par. 3; 42; Direttiva 2012/29/UE Considerando n. 52 e art. 12.

<sup>61</sup> Corte Edu, *I.M. e altri contro Italia* del 10 novembre 2022 (Cap. III, par. 4.4.2).

**disancorate dai fatti, il cui effetto è quello di determinare inevitabilmente la vittimizzazione secondaria processuale.**

## **12. Ulteriori opportune modifiche all'art. 64-bis disp. att. c.p.**

Il legislatore interviene ancora una volta sull'art. 64-bis disp. att. c.p.p., nel tentativo di consentire il funzionamento effettivo del coordinamento tra materia penale, civile e minorile nell'evidente necessità che i provvedimenti adottati siano tra di loro coerenti.

Appare chiara l'insoddisfazione del legislatore in ordine all'attuale applicazione della norma, non di rado disattesa o nella forma o nella sostanza. Sul punto è sufficiente ricordare l'assenza di programmi informatici in grado di mettere in relazione i diversi registri, oltre che alcune sentenze della Corte di cassazione sulla necessità della condivisione degli atti:

Questa la sentenza di interesse:

- "[...] Infine, va rimarcato come particolare rilievo sia stato attribuito dal ricorso al contenuto della sentenza di separazione consensuale emessa dal Tribunale civile XX, con affidamento congiunto dei bambini, in tenerissima età, anche al padre sottoposto a misura cautelare per il delitto di maltrattamenti aggravati dalla presenza dei figli minorenni, con ampliamento del diritto di visita. La pronuncia impugnata [...] ha chiarito, in maniera non censurabile, come le questioni civilistiche siano diverse da quelle oggetto del giudizio penale e le valutazioni operate dal giudice della causa di separazione non avessero alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla fondatezza delle prove acquisite in ordine alle condotte maltrattanti di TIZIO. La ineccepibile constatazione che la valutazione che spetta al giudice civile in sede di separazione e di affidamento dei figli minorenni riguarda la sola capacità genitoriale, mentre quella che spetta al giudice penale attiene all'accertamento degli elementi costitutivi di un delitto, non si pone in contrasto con l'accertata linea di tendenza riconoscibile nelle disposizioni dettate in materia dall'ordinamento, interno ed internazionale, e, in specie, con quelle norme che si preoccupano di **garantire una doverosa "circolazione delle informazioni" tra l'autorità giudiziaria civile e minorile e l'autorità giudiziaria penale: ciò quando all'interno del nucleo familiare si sono consumate violenze (fisiche, sessuali, economiche o psicologiche) e ad esse siano esposti dei minorenni** sia in forma diretta, quali destinatari di queste, sia quando agite nei confronti dell'altro genitore. **Tanto risponde non a determinate forme di "pregiudizialità" tra giurisdizioni operanti in differenti settori, di cui non vi è traccia in quegli ordinamenti, bensì a favorire la necessità che le condotte violente, anche rilevanti penalmente, vengano conosciute, per essere debitamente valutate, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili finalizzati a decidere sull'affidamento dei figli minorenni o sulla limitazione o sulla decadenza della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.** Ciò avviene in ossequio al

principio immanente all'ordinamento del *best interest of the child*, sancito sia dagli artt. 2 e 30 Cost. e dalla CEDU (artt. 3 e 8), sia da importanti convenzioni internazionali. Si pensi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (che all'art. 3, paragrafo 1, stabilisce che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»); e alla Convenzione di Istanbul (artt. 26, 31, 48 e 51) che dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478; Sez. 6, n. 1294 del 18/12/2024, dep. 2025, I.) il cui valore è prioritario rispetto a qualsiasi altro («un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore» art. 56, par. 1, della Convenzione di Istanbul). Né va trascurato come, proprio in questa logica, tesa a favorire un interscambio di informazioni, in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, la legge n. 69 del 2019 abbia introdotto l'obbligo di comunicazione degli atti del procedimento penale al giudice civile o minorile ai sensi dell'art. 64-*bis* disp. att. cod. proc. pen., modificato ed ampliato dal d. lgs. n. 149 del 2022, imponendo un rapporto conoscitivo e circolare tra autorità giudiziaria civile (o minorile in sede civile) e autorità giudiziaria penale che prima era limitato alla sola comunicazione del pubblico ministero ordinario all'autorità giudiziaria minorile a tutela dei minorenni (art. 609-*decies* cod. pen.) [...].”<sup>62</sup>.

Questo, in sintesi, il contenuto della disposizione (Art. 64-*bis*. *Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie*):

**a) per il pubblico ministero:**

- **operatività;**
  - o *“procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata” e accerti “la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni*

---

<sup>62</sup> Cass. Pen. Sez. VI, n. 4913 del 08/01/2025, P., in *Ced. Cass.*, n. 287599.

*dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale”;*

- *ovvero “quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla per-sona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore”.*

L'accertamento è onere del pubblico ministero e va effettuato attraverso la consultazione, autorizzata dai capi degli uffici giudicanti, dei relativi registri, fino a quando non sarà operativo un opportuno programma informatico;

- **onere**, trasmissione senza ritardo al giudice che procede (giudice civile, tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie quando sarà istituito, nel frattempo al tribunale per i minorenni) di copia di copia dei seguenti atti *“salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice”* (segreto di cui è titolare il pubblico ministero e che può da questi essere rimosso ex art. 116 c.p.p.):

- 1) verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro,
- 2) ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca,
- 3) nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice (come ricordato, segreto di cui è titolare il pubblico ministero e che può da questi essere rimosso ex art. 116 c.p.p.),
- 4) avviso di conclusione delle indagini preliminari,
- 5) atti di esercizio dell'azione penale;

- b) per il giudice (penale) che procede**, alle stesse autorità giudiziarie indicate (giudice civile e minorile) è trasmessa, a cura della cancelleria, copia dei seguenti atti:

- 1) decreto di archiviazione,
- 2) sentenza di primo e secondo grado di qualunque natura (non essendovi alcuna specificazione),
- 3) sentenza emessa dalla Corte di cassazione di qualunque natura (non essendovi alcuna specificazione)
- 4) ordinanze di inammissibilità dell'impugnazione rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, c.p.p.

**Il testo, assai dettagliato, evidenzia l'obbligo in capo alle Autorità previste, l'importanza della trasmissione degli atti e, dunque, l'onere di Giudice**

**(civile o minorile) che le riceve di valutarli, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni civili<sup>63</sup>.**

**PARTE TERZA. LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MAGISTRATI (art. 8)**

**13. La formazione obbligatoria dei magistrati.**

Raccogliendo le proposte avanzate in più sede, il Senato ha modificato l'originario disegno di legge, prevedendo all'art. 8 una più stringente disposizione in materia di formazione obbligatoria dei Magistrati in questa materia, esigenza condivisa in realtà per tutti gli operatori del settore.

La formazione di tutti gli operatori del settore è stata oggetto di Linee guida presenti nel *Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne* adottate ai sensi dell'art. 6 l. n. 168/2023, con indicazioni assai utili tratti dalle fonti sovranazionali<sup>64</sup>, oltre che di un apposito volume *Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto*<sup>65</sup>.

Queste le caratteristiche:

- formazione in sede nazionale e decentrata;
- ha ad oggetto *"le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive dell'età delle vittime"*;
- tiene conti di *"un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica"*;
- è multidisciplinare;
- è curata *"da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura"*;
- è garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori;

<sup>63</sup> Ad esempio, S.C., I Sez. Civ., ord. n. 4595/2025, in *Ced cass.*, n. 673918; S.C., III Sez. Civ., n. 15926/2024, in *Ced cass.*, n. 671194; S.C., III Sez. Civ., n. 19521/2021, in *Ced cass.*, n. 654570.

<sup>64</sup> Volume curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità reperibile su <https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2025/online-il-libro-bianco-per-la-formazione-sulla-violenza-contro-le-donne/>

<sup>65</sup> Volume curato dall'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e domestica istituito presso il Ministero della Giustizia, reperibile su [https://ovg.giustizia.it/resources/cms/documents/Linguaggio\\_e\\_violenza\\_di\\_genere\\_nella\\_giurisdizione-un\\_cantiere\\_aperto.pdf](https://ovg.giustizia.it/resources/cms/documents/Linguaggio_e_violenza_di_genere_nella_giurisdizione-un_cantiere_aperto.pdf)

- la partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi "*è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse*". Dunque, con un'estensione generalizzata, senza distinzione:
  - di magistratura giudicante o requirente,
  - merito o legittimità,
  - civile, penale o lavoro,
  - ordinaria, minorile o sorveglianza,
  - entità dell'impegno nella specifica materia (anche se parziale o ridotto).

Evidente la *ratio* della disposizione diretta a evitare ogni possibile ridimensionamento.

Il Consiglio superiore della Magistratura dovrà disciplinare l'obbligatorietà, prevedendo le conseguenze in caso di inottemperanza volontaria.